Consiglio regionale della Calabria

# DOSSIER

PL n. 55/12
di iniziativa del Consigliere M. COMITO recante:
"Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici"
relatore: A. MONTUORO;

| DATI DELL'ITER | |
|---|---|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 07/04/2022 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 07/04/2022 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | |
| NUMERO ARTICOLI | |

ultimo aggiornamento: 14/04/2022

## Normativa nazionale


Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Art. 60) pag. 4

*Nuovo codice della strada.*

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Art. 60 Codice della strada) pag. 6

*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.*

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Art. 17) pag. 8

*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 23 e 24) pag. 18

*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

D.M. 25 novembre 1998, n. 418 pag. 21

*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.*

Legge 21 novembre 2000 n. 342 (Art. 63) pag. 27

*Misure in materia fiscale.*

L. 5 maggio 2009, n. 42 (art. 7) pag. 29

*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*

D.M. 17 dicembre 2009 (Art. 4) pag. 30

*Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.*


## Normativa comparata


Lombardia - Legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 (Art. 48) pag. 31

*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.*

Valle d'Aosta - Legge regionale 15 aprile 2008 n. 9 (Art. 62-septies) pag. 36

*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.*

Provincia autonoma di Trento - Legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 (Art. 4) pag. 37

*Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.*


## Documentazione correlata


Regolamento del Registro Club ACI Storico 19 gennaio 2022 pag. 43

**D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo codice della strada.**

**Art. 60** *Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri* (318) (312)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. (319)

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (313) . (320)

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (314) nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri (313) , per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (315)

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (316)

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti

per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (317) ad euro 344 (317) se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 (317) ad euro 173 (317) se si tratta di motoveicoli.

---

(312) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(313) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(314) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(315) Comma modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 2-quater, D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(316) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2-quinquies., D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(317) Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall'*art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'*art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'*art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'*art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'*art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall'*art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(318) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(319) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(320) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

**D.P.R. 16-12-1992 n. 495**

**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.**

Pubblicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

**Art. 215** *Art. 60 Cod. Str. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico*

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registi ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. (368)

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. (369) (372)

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. (370)

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'*art. 103 del codice*.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (371)

---

(368) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(369) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(370) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(371) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*.

(372) Per la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, vedi il *D.M. 17 dicembre 2009*.

**L. 27 dicembre 1997, n. 449.**

**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.**

## CAPO II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

**ART. 17.** *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* (79)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo l'*articolo 121*, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:
"*ART. 121-bis*. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'*articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'*articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992*, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'*articolo 5*, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato *articolo 5*, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei

contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'*articolo 67*, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'*articolo 50*, il comma 5-bis dell'*articolo 54*, il comma 5-bis dell'*articolo 66* e i commi 8-bis e 8-ter dell'*articolo 67* sono abrogati;
b) nell'*articolo 67*, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. E' soppressa l'addizionale di cui all'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729*.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla *direttiva 91/441/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla *direttiva 91/542/CEE* del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'*articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*.

6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'*articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362*; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'*articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla *legge 15 dicembre 1967, n. 1235*. (67) .

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*. (68) (72) (80)

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività. (81)

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. (82)

13. I commi da 163 a 167 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'*articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. (83)

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'*articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, si esercita a decorrere dall'anno 1999. (84)

17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'*articolo 7* della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, e dell'*articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b). (74)

18. L'*articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come modificato dall'*articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360*, è sostituito dal seguente:
"*ART. 94*. - (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19. All'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui *alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, nonché all'imposta di registro di cui all'*articolo 7*, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale (75) .

21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'*articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'*articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire. (72) (73) (85)

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'*articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, nonché quelli previsti dall'*articolo 247*, comma 3, e dall'*articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, sono soppressi.

26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'*articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, ed agli *articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Al comma 4 dell'*articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".

28. Al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 138*, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

b) all'*articolo 177*, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa ($SO_2$) e di ossidi di azoto ($NO_x$). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla *direttiva 88/609/CEE* del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. (70) (72)

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto. (69)

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli *articoli 18* e *19* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione (76) .

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'*articolo 3*, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 50* del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine

agricole di cui all'*articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica (77) , viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'*articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996*. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla *legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507. (78)

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'*articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266*, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[36. Il comma 112 dell'*articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. (71) ]

37. Il comma 11 dell'*articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1994, n. 656*, è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39. L'imposta prevista dalla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

---

(67) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'*art. 27, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488*, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

(68) La *Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(69) A norma dell'*art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, i versamenti della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui al presente comma per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 385, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(71) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 941), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(72) La *Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.; d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.; f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(73) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondata, per la parte non compresa nella dichiarazione di illegittimità pronunciata con questa stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 22, dell'art. 18 e 26 sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'*art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965*.

(74) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 8 luglio 1998, n. 223*.

(75) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il decreto 29 aprile 1998.

(76) Per le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, vedi il *D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416*.

(77) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il *D.M. 25 maggio 1998*.

(78) Per ulteriori contributi relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'ammodernamento del parco agromeccanico di cui al presente comma, vedi l'*art. 145, comma 36, L. 23 dicembre 2000, n. 388*. Per il corrispondente decreto di attuazione, vedi il *D.M. 1° agosto 2001*.

(79) Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, vedi la *lettera a) del punto 1, Provv. 2 novembre 2010*.

(80) Con *D.M. 25 novembre 1998, n. 418* è stato approvato il regolamento sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Con *D.M. 13 settembre 1999* è stata approvata la convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex *lege n. 264 del 1991* e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 27 settembre 1999* (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240, S.O.) sono state approvate le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della *L. 8 agosto 1991, n. 264*, con gli archivi delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 10 novembre 1999* è stato approvato lo schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

(81) La convenzione tipo di cui al presente comma è stata approvata con *D.M. 16 marzo 1999*, ratificato con *D.M. 12 ottobre 1999*. Con *D.M. 15 aprile 1999* è stata approvata la convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale.

(82) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con *D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11*.

(83) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 63, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*.

(84) Per le nuove tariffe delle tasse automobilistiche, vedi il *D.M. 27 dicembre 1997*.

(85) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

**D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 23 e 24).**

**Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.**

## Titolo III

## Tributi regionali

## Capo I

## Tasse automobilistiche regionali

**Art. 23** *Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario* (153)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158* e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:

a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il *decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 novembre 1976, n. 786* e successive modificazioni (151) ;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla *legge 21 luglio 1984, n. 362* e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'*articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 febbraio 1983 n. 53* e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla *legge 21 maggio 1955, n. 463* e successive modificazioni.

3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in

temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia (152) .

4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729* e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151*, convertito con modifiche nella *legge 12 luglio 1991, n. 202*.

5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali (154).

---

(151) Lettera modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10.

(152) Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10.

(153) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(154) Vedi, anche, l'*art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il *comma 670 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

**Art. 24** *Poteri delle regioni* (155) (157)

1. Entro il 10 novembre di ogni anno (156) (158) ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'*articolo 23*, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'*articolo 23* nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti

tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158* e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi (159).

---

(155) Articolo corretto da comunicato pubblicato nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10.

(156) A norma dell'*art. 4, comma 3–bis, D.L. 18 settembre 2001, n. 347*, limitatamente all'anno 2002, le regioni possono determinare i tributi regionali di cui all'*art. 23 D.Lgs. 504/1992* con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001.

A norma dell'*art. 29, comma 16–ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*, limitatamente all'anno 2012, le regioni possono determinare i tributi regionali di cui all'*art. 23 D.Lgs. 504/1992* con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

(157) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(158) Vedi, anche, l'*art. 17, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(159) Vedi, anche, il *comma 670 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

**D.M. 25 novembre 1998, n. 418 (1).**

**Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali (2).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1998, n. 285.

(2) Emanato dal Ministero delle finanze.

---

**1.** *Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.*

1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'*articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* , ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'*articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* :

*a*) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* ;

*b*) la soprattassa diesel, istituita con *decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1976, n. 786*, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'*articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*.

---

**2.** *Controllo, riscossione e versamenti.*

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* , si tiene conto dei seguenti elementi:

*a*) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

*b*) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

*c*) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

*d*) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

*e*) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi [(3)].

5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

---

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 16, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133*.

---

**3.** *Accertamento, recupero, rimborsi.*

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43* ; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'*articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* . Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

---

**4.** *Applicazione delle sanzioni e contenzioso.*

1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471* , il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472* e il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473* .

2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

---

**5.** *Archivi delle tasse automobilistiche.*

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

---

**6.** *Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo [(4)].

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'*articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* .

7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4 (5).

9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi (6).

10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

---

(4) In attuazione del presente comma, vedi il *D.M. 16 marzo 1999*.

(5) In attuazione del presente comma, vedi il *D.M. 16 marzo 1999*.

(6) La modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche è stata approvata con *D.Dirett. 7 gennaio 1999* (Gazz. Uff. 15 gennaio 1999, n. 11) e con *D.Dirett. 18 marzo 1999*.

**7.** *Ambito temporale di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.

**Legge 21 novembre 2000 n. 342 (Art. 63)**

**Misure in materia fiscale.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.

**Art. 63.** *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)*

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. (36)

**1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'*articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'*articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. (39)**

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. (39)

[2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. (37)
]

[3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. (37) ]

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle

leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. (38)

---

(36) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 666, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(37) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 666, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 666, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(39) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1048, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

**L. 5 maggio 2009, n. 42 (art. 7).**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

## Capo II

## RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

**Art. 7.** *(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)* (18)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

(18) Vedi, anche, il *D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

**D.M. 17-12-2009 (Art. 4)**

**Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010, n. 65, S.O.

**Articolo 4** *Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo*

1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all' *allegato I*, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d'arte, firmata dal rappresentante legale dell'impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.

3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

Lombardia

**Legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 (Art. 48)**

**Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.**

Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 luglio 2003, n. 29, I S.O.

**Art. 48**

*Veicoli ultratrentennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni.* (71) (72)

1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui all'*articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992*, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni. (73)

1-bis. A partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2014 per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione. (74)

1-ter. Per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 in relazione alla fattispecie prevista al comma 1-bis, Regione Lombardia procede alla restituzione di quanto versato, in deroga a quanto previsto all'articolo 46, comma 7 (75).

2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471* (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'*articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Allo scopo, oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.

4. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si sia provveduto all'annotazione sulla carta di circolazione degli estremi relativi al certificato di rilevanza storica secondo le modalità di cui all'*articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). (76)

**4-bis. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli che, trascorsi venti anni dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico per i quali gli interessati abbiano presentato apposita istanza corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo, nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento al club o registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro.** (77)

5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:

a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;

b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;

c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; (78)

c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento 7 (79);

c-quater) veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione (80);

c-quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/ elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione (81).

5-bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'*articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,*

*n. 504* (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria. (82) (83)

5-ter. La tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99* (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione. (84) (85)

5-ter 1. Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario di cui all'articolo 41. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo. In fase di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2021-2025, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale a cui è già stato affidato. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità applicative. (86) (87)

5-quater. [L'agevolazione di cui ai commi 5-bis e 5-ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.] (88)

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

7. Ai casi di esenzione previsti dall'*articolo 17 del D.P.R. n. 39/1953* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

a) esenzione permanente per i veicoli elettrici, per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas; (89)

b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;

c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;

d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

d-bis) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali (90).

8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari o soggetti passivi d'imposta negli archivi del PRA. (91)

---

(71) Rubrica così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. p)*, *L.R. 10 agosto 2018, n. 12*, entrata in vigore il 15 agosto 2018.

(72) Per le disposizioni applicative del presente articolo vedi la *Circ. reg. 31 marzo 2004, n. 16* e la *Circ. reg. 24 febbraio 2012, n. 2*.

(73) Comma così modificato dall'*art. 1, lett. i)*, *della L.R. 24 marzo 2004, n. 5* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo) e dall'*art. 5, comma 1, lett. q)*, *L.R. 10 agosto 2018, n. 12*, entrata in vigore il 15 agosto 2018.

(74) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 5 agosto 2014, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(75) Comma prima aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 5 agosto 2014, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, *L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(76) Comma prima modificato dall'*art. 1, lett. j)*, *L.R. 24 marzo 2004, n. 5* (vedi anche il comma 2), dall'art. 7, comma 5, lett. a), L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e poi così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. c)*, *L.R. 6 agosto 2021, n. 15*, entrata in vigore l'11 agosto 2021.

(77) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1*, *L.R. 27 dicembre 2021, n. 25*, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

(78) Lettera aggiunta dall'*art. 1, lett. k)*, *della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate.

(79) Lettera aggiunta dall'*art. 1, lett. k), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate.

(80) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 28 dicembre 2017, n. 42*, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, e dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), *L.R. 28 dicembre 2018, n. 24*, entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

(81) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), *L.R. 28 dicembre 2018, n. 24*, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, e poi così modificata dall'*art. 24, comma 1, lett. d), L.R. 7 agosto 2020, n. 18*, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

(82) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(83) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 23 dicembre 2015, n. 10/4673*.

(84) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione) e poi così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. r), L.R. 10 agosto 2018, n. 12*, entrata in vigore il 15 agosto 2018 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo), e dall'*art. 11, comma 1, lett. g), L.R. 28 dicembre 2020, n. 26*, entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

(85) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 23 dicembre 2015, n. 10/4673*.

(86) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), *L.R. 6 agosto 2019, n. 15*, entrata in vigore il 10 agosto 2019, e dall'*art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 30 dicembre 2019, n. 24*, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

(87) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 31 ottobre 2016, n. 10/5749*.

(88) Comma prima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(89) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 3), *L.R. 28 dicembre 2018, n. 24*, entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

(90) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 1, lett. b), L.R. 30 dicembre 2019, n. 24*, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

(91) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. e), L.R. 7 agosto 2020, n. 18*, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

Valle d'Aosta

**Legge regionale 15 aprile 2008 n. 9 (Art. 62-septies)**

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.**

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 29 aprile 2008, n. 18.

**Art. 62-septies**
*(Agevolazione per veicoli storici (32).)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione di cui all'articolo 63, comma 1-bis, della *legge 21 novembre 2000, n. 342* (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

---

(32) Articolo dapprima aggiunto dall'*art. 44, comma 1*, *L.R. 16 giugno 2021, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 2*, *L.R. 22 dicembre 2021, n. 35*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 62-septies. Agevolazione per veicoli ultraventennali. 1. Sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione, già prevista dall'articolo 63, comma 1-bis, della *legge 21 novembre 2000, n. 342* (Misure in materia fiscale), pari al 50 per cento, gli autoveicoli e motoveicoli, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 rilasciato dagli enti di cui all'*articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada), e dal Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).».

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

**Legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 (Art. 4)**

**Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.**

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1.

**Art. 4**
*Istituzione della tassa automobilistica provinciale.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268* (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'*articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della Provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39* (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43*.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953*, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento [(7)].

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esecuzioni e di sospensioni e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo [(8)] [(9)].

3-bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione [(10)].

3-ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento [(11)].

3-quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia [(12)].

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013 [(13)] [(14)].

5-bis. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'*articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41* (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 1995, n. 85*, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita. [(15)]

5-ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'*articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. [(16)]

5-quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'*articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992* la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA. [(17)]

5-quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. [(18)]

5-sexies. Non si applicano i commi da 43 a 48 dell'*articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, relativi all'interruzione

dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso. (19)

5-septies. I commi da 5-bis a 5-sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022. (20)

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'*articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6-bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. È ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta (21).

6-ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021. (22)

6-quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;

b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'*articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) (23).

6-quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'*articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*),

nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953* (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo [(24)].

**6-sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli. [(25)]**

6-septies. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017. [(26)]

6-octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi

b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;

c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;

d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi. [(27)]

6-nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera. (28)

6-decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera. (29)

6-undecies. I commi da 6-octies a 6-decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022. (30)

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a)* *della* *L.P. 27 agosto 1999, n. 3*.

(8) Comma così modificato prima dall'*art. 3, comma 1, lettera b)* *della* *L.P. 27 agosto 1999, n. 3* e poi dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Si veda il *D.P.G.P. 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg* per il "Regolamento di esecuzione" di cui al presente comma. Si veda, inoltre, il *D.P.P. 17 agosto 2004, n. 12-22/Leg.* che ha modificato il regolamento di esecuzione del presente comma.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera a)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.P. 27 dicembre 2012, n. 2866* e la *Delib.G.P. 7 dicembre 2018, n. 2241*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(16) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(17) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(18) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(19) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(20) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(21) Comma aggiunto dall'*art.* *11* *della* *L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*.

(22) Comma aggiunto dall'*art.* *28, comma 1*, *L.P. 27 dicembre 2010, n. 27*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art.* *9, comma 1, lettera c)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'*art.* *13, comma 1, lettera c)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'*art.* *3, comma 1, lett. b)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(23) Comma aggiunto dall'*art.* *9, comma 1, lettera d)*, *L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(24) Comma aggiunto dall'*art.* *13, comma 1, lettera d)*, *L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(25) Comma aggiunto dall'*art.* *4, comma 1*, *L.P. 3 giugno 2015, n. 9*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(26) Comma aggiunto dall'*art.* *2, comma 1*, *L.P. 29 dicembre 2017, n. 18*, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.

(27) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. c)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(28) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(29) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

(30) Comma aggiunto dall'*art.* *3, comma 1, lett. a)*, *L.P. 27 dicembre 2021, n. 22*, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.

# REGOLAMENTO DEL REGISTRO

# DEL CLUB ACI STORICO

*PARTE GENERALE*

*Delibera del Consiglio Direttivo del 19 gennaio 2022*

**Art . 1 - Premessa**

Il Registro ACI Storico è gestito dal Club ACI Storico, Associazione senza finalità di lucro, che in base al disposto dell'art. 4 dello Statuto ACI Storico, concorre alla realizzazione delle finalità indicate nello Statuto ACI in materia di veicoli di rilevanza storico-collezionistica e di tutela del patrimonio storico motoristico, anche sulla base degli indirizzi impartiti dall'ACI stesso.

Il Registro ACI Storico è strutturato in tre Sezioni:

- Auto e Moto Classica
- Auto Sportiva
- Rilevanza Storica a fini fiscali

**Art. 2 - Finalità**

Il fine del Registro ACI Storico per le Sezioni "Auto e Moto Classica" è quello di accertare la rilevanza storica dei veicoli allo scopo di individuarli, registrarli e tutelarli quale patrimonio storico nazionale, per la sezione "Auto Sportiva" è quello di documentare le caratteristiche storiche e tecnico sportive dei veicoli che hanno partecipato e/o possono partecipare a Competizioni Sportive e/o a Gare di Regolarità, al fine di tutelarli quali patrimonio sportivo storico nazionale mentre per la sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" il fine è di individuare i veicoli che possono essere destinatari di benefici fiscali sulla base delle normative vigenti nel territorio di residenza del proprietario.

Nel Registro pertanto possono essere iscritti i veicoli a motore di interesse storico che, non solo sul presupposto dell'anzianità, superano le valutazioni documentali e le verifiche tecniche effettuate dal gruppo di esperti di ACI e di ACI Storico e dei soggetti convenzionati, eseguite in relazione agli specifici settori in cui si articola il Registro.

**Art. 3 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione di un veicolo storico a motore nel Registro del Club ACI Storico.

Nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" possono essere iscritti gli autoveicoli e i motoveicoli che per le loro caratteristiche tecniche, per le caratteristiche di fabbricazione, per il loro stato di conservazione e per il loro rilievo tecnologico, industriale, sociale o estetico, o per ulteriori aspetti, possono essere effettivamente considerati veicoli di interesse storico e collezionistico.

La Sezione "Auto Sportiva" si articola in due Sottosezioni:

-Regolarità

-Competizione

Le regole che disciplinano la Sezione "Auto Sportiva" a sua volta divisa nelle Sottosezioni "Regolarità" e "Competizione", fanno esclusivo riferimento alle norme dell'ACI in quanto Federazione Sportiva Automobilistica e ai relativi Regolamenti di settore sia nella stesura originale relativa al periodo di appartenenza del veicolo sia, in

quanto applicabile, nell'attuale stesura e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Nella Sottosezione "Regolarità" sono iscrivibili gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci ACI e dei soci del Club ACI Storico, che sono dotati di "Fiche di Regolarità" dell'ACI.

Nella Sottosezione "Competizione" sono iscrivibili gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci ACI e dei soci del Club ACI Storico, e che se dotati di "HTP FIA" e/o "HTP ACI", possono partecipare alle gare attuali per auto storiche,"Velocità in Salita", "Velocità in Circuito" e "Rally",con pilota titolare di adeguata Licenza.

Le modalità di svolgimento delle necessarie verifiche tecniche finalizzate alla iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" o alla iscrizione delle auto che partecipano alle gare sportive nelle Sottosezioni "Regolarità" e "Competizione", sono disciplinate in modo specifico in relazione alla sezione del Registro in cui si vuole iscrivere il veicolo.

Il rilascio della "Fiche di Regolarità", dell' "HTP FIA" o dell' "HTP ACI" dà contestualmente diritto all'iscrizione dell'auto nel Registro ACI Storico – Sezione Auto Sportiva.

Gli autoveicoli che non sono in possesso di "HTP FIA" e/o "HTP ACI" e che hanno partecipato nel loro tempo a competizioni, per poter essere iscritte nel Registro ACI Storico, dovranno essere nella disponibilità di un socio del Club ACI Storico e sottoposte a verifica tecnica.

Nella Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" possono essere iscritti i veicoli dai 20 ai 29 anni, i cui modelli sono previsti nella Lista di Salvaguardia e che hanno superato le relative verifiche tecniche predisposte da ACI Storico per l'individuazione dei veicoli potenzialmente destinatari di benefici fiscali.

### Art. 4 – Ambito territoriale

Nel rispetto delle regole che disciplinano le singole Sezioni e Sottosezioni, il Registro ACI Storico ha valenza nazionale ed internazionale. La Sezione "Auto e Moto Classica" e la Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" si articolano in aree di competenza

corrispondenti a quelle degli Enti Territoriali Regioni (a statuto autonomo o ordinario) e Province Autonome.

**Art. 5 – Requisiti soggettivi**

L'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico, sia nella Sezione "Auto e Moto Classica" che nella Sezione "Auto Sportiva" e nella Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" , può essere effettuata esclusivamente a favore di soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che siano soci del Club ACI Storico con rapporto associativo in corso di validità, con esclusione di quanto previsto al seguente articolo 6. Ai fini dell'iscrizione di un veicolo nella Sezione "Auto Sportiva" e nella Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali", la tessera ACI è equipollente alla tessera ACI Storico.

Ai fini dell'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" è necessario che il socio del Club ACI Storico, presenti una formale richiesta on line attraverso l'apposita procedura informatica accessibile dal sito http://www.clubacistorico.it/

L'iscrizione nella Sezione "Auto Sportiva" dei veicoli che partecipano alle gare sportive automobilistiche, avviene contestualmente ed automaticamente al momento del rilascio della "Fiche di Regolarità" o dell' "HTP" e sempre a favore di soci, in corso di validità del Club ACI Storico.

I richiedenti l'iscrizione nella Sezione "Auto e Moto Classica" e l'iscritto per le Sezione "Auto Sportiva", accettano le regole del presente Regolamento e le condizioni operative, tecniche, organizzative ed economiche che verranno, anche successivamente, disposte dall'ACI e dal Club ACI Storico.

**Art. 6 – Norma transitoria**

Nella fase di avvio e messa a regime della Sezione "Auto Sportiva", le auto che già dispongono di "Fiche di regolarità", di "HTP FIA" o di "HTP ACI" vengono iscritte di diritto al Registro, in quanto già appartenenti al patrimonio storico sportivo accertato e tutelato dall'ACI.

*PARTE SPECIALE*

## SEZIONE AUTO E MOTO CLASSICA

### Art . 7 – Premessa

La presente Sezione "Auto e Moto Classica" del Regolamento del Registro del Club ACI Storico disciplina le modalità di iscrizione di un veicolo di interesse storico, sia che si tratti di autoveicolo che di motoveicolo, nella Sezione del Registro dedicata e le modalità di svolgimento delle verifiche tecniche sia ai fini dell'iscrizione che per qualsiasi altra finalità di attestazione di storicità.

Le regole del presente Regolamento di seguito indicate che disciplinano le verifiche tecniche, hanno valore vincolante e sono rivolte ai soggetti richiedenti l'iscrizione, ai Verificatori Tecnici (VT), al Coordinatore Nazionale (CN), e agli altri soggetti che operano su tutto il territorio nazionale in nome e per conto dell'ACI - Automobile Club d'Italia e del Club ACI Storico.

### Art. 8 – Soggetti Richiedenti

Possono richiedere l'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico, Sezione Auto e Moto Classica i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche con la qualifica di Socio ACI Storico in corso di validità.

Le richieste per l'iscrizione nel Registro, o per altre finalità, possono essere presentate da qualsiasi socio, persona fisica o persona giuridica, proprietario di veicolo di interesse storico o che si trovi a qualunque titolo nel possesso del veicolo.

Il richiedente l'iscrizione di un veicolo di o altra certificazione, con l'invio del modulo on line di richiesta, tramite l'apposita procedura informatica accessibile dal sito http://www.clubacistorico.it/, accetta le regole del presente Regolamento e le condizioni operative, tecniche, organizzative ed economiche ivi disciplinate e le successive eventuali modifiche dello stesso.

### Art. 9 – Verifiche Tecniche

E' denominata verifica tecnica la procedura necessaria alla rilevazione e all'analisi delle caratteristiche di interesse storico dei veicoli, finalizzata alla iscrizione nel Registro ACI Storico.

Le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche sono assoggettate ai medesimi criteri di analisi, a cui devono attenersi i Verificatori Tecnici su tutto il territorio nazionale. Tra questi criteri occupa un ruolo principale il requisito dell'anzianità del veicolo, che deve essere di almeno 40 anni.

Infatti in relazione al valore culturale della storicità del veicolo, il Club ACI Storico ritiene che il requisito dell'anzianità di minimo 40 anni, possa essere potenzialmente indicativo di tale valore. Tuttavia, i veicoli dai 40 anni di anzianità in su, richiedenti l'iscrizione nel Registro ACI Storico, dovranno comunque essere sottoposti alle opportune verifiche tecniche finalizzate ad accertare la sussistenza in concreto della rilevanza storica e delle caratteristiche di conservazione e manutenzione proprie dei veicoli destinati alla salvaguardia del patrimonio del motorismo storico.

Relativamente alle auto con anzianità inferiore ai 40 anni, ACI Storico ritiene che tanti modelli tra i 20 e i 39 anni, possano ugualmente esprimere il valore culturale della storicità, per peculiari caratteristiche di costruzione e produzione.

Pertanto, ACI Storico, insieme ad altri soggetti esperti di motorismo storico, ha raccolto nella Lista denominata "Lista di Salvaguardia" i modelli delle auto con anzianità tra i 20 e 29 anni che presentano le caratteristiche idonee ad esprimere potenzialmente la rilevanza storica del bene.

ACI Storico ha altresì elaborato autonomamente un proprio Elenco contenete i modelli di auto con anzianità tra i 30 e i 39 anni.

La mancanza del requisito dell'anzianità (40 anni) o della presenza del modello di auto nella "Lista di Salvaguardia" con anzianità 20-29 o della presenza nell'Elenco ACI dei modelli di auto con anzianità tra i 30 e i 39 anni, legittima il diniego della richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico, senza la necessità di effettuare la successiva verifica tecnica.

Per i motoveicoli, in assenza di una specifica Lista, si procederà valutando caso per caso ai fini dell'iscrizione nella specifica Sezione del Registro ACI Storico.

Le verifiche possono essere di due livelli:

- verifica standard
- verifica di livello superiore

Le verifiche standard sono espletate per i veicoli di grande produzione e sono eseguite dai Verificatori Tecnici, a norma di quanto stabilito dell'art. 10 del presente Regolamento.

La verifica di livello superiore è una tipologia di verifica che, per particolari caratteristiche di unicità o di importanza del veicolo, o per valutazioni discrezionali del Coordinatore Nazionale di cui al successivo art. 12, potrebbe richiedere un approfondimento della verifica con il coinvolgimento di uno specialista con comprovata esperienza e conoscenza della tipologia di veicolo in questione. In questi casi, competerà al Coordinatore Nazionale decidere in merito all'individuazione e all'audizione di un esperto ai fini della verifica.

Di regola la verifica tecnica viene effettuata presso la località individuata da ACI Storico e fissata per lo svolgimento delle sessioni di verifica o presso le strutture indicate dall'Automobile Club di competenza territoriale del richiedente o presso il luogo di custodia del veicolo o in altro luogo ritenuto idoneo dal VT designato.

Nel caso di accordo con il VT, possono essere prenotate ed effettuate anche delle verifiche a domicilio del richiedente. In questo caso il costo della procedura è pari alla tariffa normale se i veicoli sono minimo tre. Per numeri inferiori a tre, al momento dell'organizzazione della verifica, sarà calcolato il costo aggiuntivo riguardante la trasferta del VT.

Qualora la verifica si svolga presso il domicilio del richiedente, è preferibile, ove possibile e compatibile con i costi a carico del richiedente, che avvenga presso una officina meccanica o autorimessa attrezzata per le necessarie operazioni e che sia un luogo adibito esclusivamente all'ispezione per tutto il tempo necessario all'effettuazione della stessa.

Le spese di trasferta dei VT, per le verifiche tecniche a domicilio, secondo quanto indicato nel precedente comma, dovranno essere rimborsate conformemente alla disciplina prevista per le trasferte dei Commissari Tecnici ACI secondo le regole contenute nell'allegato al presente Regolamento.

**Art. 10 - Organi competenti ad effettuare le Verifiche**

Il procedimento di rilevazione ed attestazione dell'interesse storico- collezionistico di un veicolo, è eseguito dai seguenti organi:

- Verificatori Tecnici
- Coordinatore Nazionale
- Coordinatore Nazionale Vicario per le auto
- Coordinatore Nazionale Vicario per le moto

Il VT competente, è individuato in base alla residenza del richiedente.

Tenuto conto della consistenza numerica delle verifiche tecniche, queste potranno aver luogo sulla base di un calendario di sessioni di verifica concordato con il CN.

**Art. 11 – Verificatori Tecnici**

I Verificatori Tecnici vengono abilitati all'effettuazione delle verifiche dal Presidente del Club ACI Storico. Essi devono essere in possesso di Licenza ACI di Commissario Tecnico in corso di validità o avere una comprovata esperienza nel settore delle auto storiche.

I Presidenti degli Automobile Club territorialmente competenti, il Coordinatore Nazionale o il Coordinatore Nazionale Vicario possono indicare, a propria discrezione, figure di loro conoscenza o fiducia in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di VT. Tali indicazioni e i relativi curricula saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente del Club ACI Storico ai fini di quanto previsto nel primo comma del presente articolo. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche tecniche, il VT, opererà in nome e per conto dell'Automobile Club d'Italia e del Club ACI Storico.

Ai fini delle predette verifiche tecniche, l'unico interlocutore dell'ACI e del Club ACI Storico è il richiedente l'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico esclusivamente tramite la procedura on line dedicata.

Qualunque verifica tecnica del veicolo o qualunque consulenza, effettuata a qualsiasi titolo prima della presentazione on line della richiesta, non hanno alcun valore

vincolante e non comportano alcun obbligo e/o responsabilità né da parte dell'ACI, né da parte del Club ACI Storico.

Il VT non può effettuare alcuna consulenza a favore del richiedente la registrazione del veicolo, né a favore del proprietario dello stesso o di altro soggetto interessato. Il VT che abbia in precedenza effettuato una consulenza o una valutazione a favore del richiedente non può effettuare la verifica tecnica del veicolo per conto di ACI e ACI Storico.

**Art. 12 – Coordinatore Nazionale**

Il coordinamento delle attività di verifica, a livello nazionale, è assegnato ad un Coordinatore Nazionale (CN), esperto di comprovata esperienza nel settore dei veicoli storici.

Tra i compiti del CN, rientra il coordinamento a livello nazionale e generale delle attività dei VT e la definizione, sulla base dell'analisi della documentazione inviata dal richiedente, del carattere della verifica, standard oppure di livello superiore.

Le decisioni del CN sono comunicate dallo stesso via e-mail, al VT competente.

Il CN è competente a valutare l'attività istruttoria svolta dai VT e a perfezionare, ove ne sussistano le condizioni, la procedura di iscrizione nel Registro del Club ACI Storico o di rilascio di altra attestazione.

Il Coordinatore Nazionale Vicario per le auto e il Coordinatore Nazionale vicario per le moto hanno le stesse funzioni del Coordinatore Nazionale esercitabili in caso di impedimento dello stesso CN e/o di sua assenza.

**Art. 13 – La procedura per richiedere l'iscrizione del veicolo nel Registro**

La procedura per la richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro deve essere avviata dal richiedente, socio del Club ACI Storico in corso di validità, tramite accesso e registrazione al sito del Club ACI Storico (http://www.clubacistorico.it/).

Il richiedente deve quindi compilare il modulo on line di richiesta nel quale devono essere inseriti i dati relativi alle proprie generalità e i dati del veicolo, con particolare riferimento al telaio, alla carrozzeria, al motore, alla trasmissione, ai freni, alle sospensioni, ai cerchi e agli pneumatici.

Per i motoveicoli la procedura di iscrizione prevede la possibilità di iscrivere i motoveicoli muniti di targa e di libretto di circolazione nazionale, in regola con le leggi vigenti in tema di circolazione stradale.

In casi eccezionali è possibile iscrivere motoveicoli di particolare valore storico anche se privi di targa e di carta di circolazione nazionale (radiati o cancellati dal PRA per custodia in area privata, demoliti, veicoli nuovi mai immatricolati, d'importazione estera o di origine sconosciuta) e motoveicoli muniti di targa e libretto di circolazione nazionale ma radiati d'ufficio dal PRA. Tali richieste di iscrizione saranno valutate caso per caso dagli Organi competenti ad effettuare le verifiche tecniche di cui all'art 10 del presente Regolamento.

Sia nel caso di richiesta di iscrizione di autoveicoli che di motoveicoli, nei moduli è prevista la possibilità di segnalare specifiche note da parte del richiedente e di allegare foto e documenti in formato digitale.

Contestualmente all'invio del modulo, tramite la suddetta procedura informatica, il richiedente deve procedere al versamento della quota d'acconto necessario per l'avvio della procedura di registrazione, secondo le specifiche pubblicate sul sito ACI Storico.

### Art. 14 – La procedura per effettuare le Verifiche Tecniche

A seguito della presentazione della domanda, la Segreteria ACI Storico valuta la regolarità della richiesta relativamente al versamento della quota d'acconto e comunica tale riscontro al CN. Il Coordinatore Nazionale prende in carico la richiesta e analizza la documentazione pervenuta ai fini dell'individuazione del carattere e della tipologia di verifica tecnica da effettuare in base a quanto stabilito dal precedente art. 9 del Regolamento Sezione "Auto e Moto Classica".

Nel caso di verifica standard, il CN assegna tutta la documentazione al VT della relativa zona e concorda con il richiedente e con lo stesso VT le modalità di espletamento della verifica.

Nel caso di verifica di livello superiore si rimanda a quanto stabilito nell'art. 9 del Regolamento Sezione "Auto e Moto Classica".

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrate anomalie rispetto alle specifiche tecniche del veicolo e alla documentazione presentata e/o al pagamento della quota d'acconto,

queste saranno comunicate al richiedente tramite la procedura informatica o tramite mail.

Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie in base alle quali il VT, sentito il CN, ritenga non ammissibile la richiesta del socio a causa di mancanza assoluta di requisiti di storicità del veicolo, accertati dai documenti allegati, la comunicazione di inammissibilità della richiesta sarà effettuata tramite l'apposita procedura informatica o tramite email.

Nel caso che, dall'analisi della richiesta e della documentazione allegata, non si riscontrino anomalie, si procede, in accordo tra il VT e il richiedente, sentito il CN, alla programmazione della data della verifica tecnica, unitamente alla definizione dei relativi costi di trasferta nel caso di verifica effettuata presso la sede scelta dal richiedente e dei costi relativi all'eventuale utilizzazione di strutture tecniche esterne, ove possibili e compatibili. Tale data è comunicata al socio richiedente tramite l'apposita procedura informatica o tramite email.

Il richiedente può assistere allo svolgimento della verifica tecnica o, in sua sostituzione, può indicare altra persona.

Nel giorno e nell'ora e secondo le modalità concordate tra il richiedente e il VT, si procede allo svolgimento della verifica tecnica ad opera del VT competente per zona.

La verifica tecnica riguarderà, oltre lo stato complessivo del veicolo, degli interni e della selleria, il telaio, la carrozzeria, il motore, la trasmissione, i freni, le sospensioni, i cerchi, gli pneumatici, le dimensioni, gli accessori e ogni altro aspetto che il VT riterrà utile verificare al fine di accertare la storicità del veicolo.

Il VT potrà verificare la presenza di parti o di componenti del veicolo riprodotte sulla base degli originali, al fine di accertare che tali elementi non alterino il valore e l'interesse storico del veicolo.

Il VT, ove ritenuto strettamente necessario, potrà richiedere lo smontaggio di alcune parti della vettura ed il proprietario potrà avvalersi di meccanici di propria fiducia.

Il VT potrà altresì verificare lo stato generale di usura del veicolo al fine di accertare che si tratti effettivamente di veicolo storico da collezione e non di mezzo di uso quotidiano, uso di per sé incompatibile con le finalità e le modalità di conservazione di

un veicolo da considerare come parte del patrimonio storico automobilistico e perciò meritevole di particolare cura e tutela.

Nello svolgimento della verifica tecnica il VT potrà effettuare foto o riprese video del veicolo oggetto di verifica o di singole parti al fine di rendere più dettagliata e completa la documentazione a supporto della verifica stessa.

Per le autovetture idonee alla circolazione stradale, sarà effettuata anche una prova dinamica della vettura stessa, condotta dal soggetto richiedente o da un suo delegato.

Al termine della verifica il VT inoltra via e-mail o tramite l'apposita procedura informatica al CN tutta la documentazione raccolta, accompagnata dalla propria relazione. Il CN esprime la decisione finale in merito alla eventuale iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico.

Nel caso di decisione positiva, la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del veicolo nel Registro del Club ACI Storico è effettuata al richiedente tramite l'apposita procedura informatica dedicata oppure tramite email ad opera della Segreteria ACI Storico che procede anche all'invio presso il domicilio del richiedente della relativa attestazione ufficiale e del relativo Badge di registrazione del veicolo.

Qualora la richiesta fosse finalizzata ad ottenere altro tipo di attestazione, dopo la decisione del CN, si procede con l'invio all'interessato della comunicazione per posta elettronica dell'avvenuto rilascio dell'attestazione richiesta e con successivo invio presso il domicilio del richiedente della relativa attestazione ufficiale.

Nel caso in cui la verifica tecnica non dia i riscontri necessari e sufficienti ad accertare la storicità del veicolo e sussistano dubbi sulla possibilità di rilasciare l'autorizzazione all'iscrizione nel Registro ACI Storico o l'attestazione richiesta, il CN, a propria discrezione, potrà effettuare ulteriori accertamenti presso la Casa costruttrice o presso altri Registri o Organismi specializzati.

L'eventuale esito negativo espresso dal CN in merito all'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico, non comporta la restituzione delle somme pagate dal richiedente per l'avvio della procedura.

**Art. 15 – Costi**

All'atto della presentazione della richiesta di registrazione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico o di altra tipologia di attestazione, il richiedente dovrà versare, inizialmente tramite il codice IBAN indicato sul sito ACI Storico e successivamente – non appena attivata – attraverso una specifica procedura di pagamento on line, la somma a titolo di acconto per lo svolgimento della pratica richiesta, che viene indicata nel sito ACI Storico: www.clubacistorico.it.

Tale corrispettivo è finalizzato alla copertura dei costi di esame della documentazione, istruzione della pratica, gestione amministrativo-contabile della richiesta.

Il costo per il completamento della procedura per l'iscrizione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico, indicato nel sito www.clubacistorico.it, che comprende l'eventuale svolgimento della verifica tecnica (salvo eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'effettuazione della verifica tecnica a domicilio) e lo svolgimento di eventuali ulteriori accertamenti, come indicato nella relativa procedura on line del sito ACI Storico, dovrà essere sostenuto dal richiedente per ottenere l'effettiva iscrizione nel Registro, il relativo Badge di registrazione del veicolo e l'attestazione di registrazione.

Sono comunque a carico del richiedente il costo dell'eventuale officina e dei meccanici, che potrà variare a seconda dei casi e che dovrà essere preventivamente concordato dal VT con il richiedente, oltre che il rimborso delle eventuali spese di trasferta del VT, ove venga richiesta la verifica a domicilio.

Qualora il richiedente sia un Socio Fondatore, ai fini dell'eventuale iscrizione di n. 2 veicoli nel Registro per anno associativo, non dovrà corrispondere né le spese di richiesta, né quelle di registrazione.

Mentre per le successive iscrizioni, il Socio Fondatore, nell'arco del medesimo anno associativo, avrà diritto ad uno sconto del 50% sul totale dell'importo.

Qualora il richiedente sia un Socio Aderente, per l'eventuale iscrizione di n. 1 veicolo nel Registro per anno associativo, non dovrà corrispondere né le spese di richiesta, né quelle di registrazione. Mentre per le successive iscrizioni, il Socio Aderente, nell'arco del medesimo anno associativo, avrà diritto ad uno sconto del 50% sul totale dell'importo.

Il Socio Fondatore e il Socio Aderente per perfezionare l'iscrizione dovranno comunque acquistare il relativo Badge di registrazione del veicolo, secondo le modalità e le soluzioni che saranno indicate dalla Segreteria del Club ACI Storico.

Il Club ACI Storico potrà in seguito modificare le predette condizioni e potrà promuovere nuove iniziative a favore del Registro e dei Soci ACI Storico.

**Art. 16 – Revisione della decisione del CN**

IL CN potrà valutare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale possibilità di revisione della propria decisione. Tale revisione potrà essere richiesta attraverso una istanza motivata e documentata da inviare al CN presso il Club ACI Storico per posta ordinaria, al seguente indirizzo: Via Marsala, 8 - 00185 Roma o per posta elettronica al seguente indirizzo mail: registroclubacistorico@aci.it. L'interessato dovrà produrre documenti, elementi e/o analisi e argomentazioni idonei a giustificare la richiesta di modifica della decisione precedentemente assunta dal CN.

In questi casi sarà attivata una nuova procedura che potrebbe richiedere una nuova verifica tecnica i cui costi saranno a carico del richiedente.

In relazione alla nuova documentazione ed alle nuove argomentazioni presentate dall'interessato ed eventualmente in base all'esito della nuova verifica tecnica, il CN procederà ad annullare o confermare il diniego all'iscrizione del veicolo nel Registro del Club ACI Storico.

In relazione alle decisioni di diniego del CN, l'interessato può richiedere la revisione della predetta decisione al Consiglio Direttivo del Club ACI Storico, tramite espressa istanza.

**Art. 17 – Annullamento e revoca della registrazione**

Nel caso in cui, successivamente alla iscrizione nel Registro del Club ACI Storico di un veicolo, venga riscontrata nella documentazione prodotta la presenza di atti o dichiarazioni false sarà disposto dal CN l'annullamento della relativa registrazione e la conseguente cancellazione del veicolo dal Registro.

Nel caso in cui, invece, venga accertato un errore tecnico nello svolgimento della verifica tecnica ad opera del VT, si procederà, previa decisione del CN, alla revoca della relativa registrazione e alla conseguente cancellazione del veicolo dal Registro. In questo caso si procederà anche alla restituzione delle somme erogate dal richiedente a titolo di saldo ai fini dell'iscrizione.

Nel primo caso il CN informerà il Consiglio Direttivo del Club ACI Storico, il quale valuterà la possibilità di intraprendere eventuali azioni legali a tutela del Club ACI Storico e del suo Registro, per le quali si ritiene competente in via esclusiva il Foro di Roma, come per ogni altra controversia che possa insorgere a seguito dell'applicazione o interpretazione del presente Regolamento.

Nel caso in cui il Socio del Club ACI Storico, che abbia ottenuto l'iscrizione del proprio veicolo nel Registro del Club ACI Storico, perda la qualità di Socio, il veicolo o i veicoli registrati a suo nome non perdono il diritto a permanere nel Registro.

Nel caso in cui, successivamente alla iscrizione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico, per qualsiasi motivo e in qualsiasi occasione venga riscontrato, che il veicolo iscritto abbia perso e/o risultino alterate le caratteristiche di storicità che ne hanno costituito presupposto per l'iscrizione, la stessa l'iscrizione nel Registro ACI Storico sarà annullata, sentito il richiedente, con obbligo di restituzione, a spese del richiedente stesso, del relativo Badge di registrazione del veicolo.

**Art. 18 – Veicoli già iscritti presso altri Registri Storici**

I Soci del Club ACI Storico che possiedono auto e motoveicoli già iscritti o che sono state iscritti in Registri di Marca o in altri Registri convenzionati con il Club ACI Storico, possono presentare la richiesta di iscrizione del veicolo stesso presso il Registro del Club ACI Storico, fornendo la documentazione attestante la precedente registrazione.

L'iscrizione del suddetto veicolo, viene effettuata sulla base dell'analisi della documentazione riguardante la precedente registrazione e sulla base della documentazione fotografica dello stato del veicolo al momento della richiesta di registrazione, seguendo la consueta procedura informatica di iscrizione nel Registro ACI Storico di cui al presente Regolamento. Superate tali analisi e tali riscontri documentali, il veicolo viene iscritto senza l'effettuazione della verifica tecnica e previo

versamento dell'importo indicato nel sito www.clubacistorico.it. L'importo da versare è differente a seconda che il veicolo sia un auto o un motoveicolo.

Tale importo è relativo alla fornitura del Badge di registrazione del veicolo e ai relativi costi di invio all'interessato.

Se a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dal richiedente, permangono dei dubbi in merito alla valutazione delle caratteristiche di storicità del veicolo o della sua conservazione, il Club ACI Storico ai fini dell'iscrizione, ha facoltà di richiedere un ulteriore accertamento tramite l'esecuzione delle verifiche tecniche, così come disciplinate dal presente Regolamento.

*PARTE SPECIALE*

**SEZIONE AUTO SPORTIVA**

**SOTTOSEZIONE REGOLARITA'**

### Art. 19 – Normativa generale

Nella Sottosezione "Regolarità" sono iscritti gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci del Club ACI Storico e che possono partecipare o che hanno partecipato alle gare di "Regolarità Auto Storiche" e sono in possesso della "Fiche di Regolarità" dell'ACI.

L'autovettura iscritta nel Registro ACI Storico può partecipare alle gare di regolarità se risulta a norma con quanto prescritto nei regolamenti ACI.

### Art. 20 - Normativa specifica Fiche di Regolarità

Per la procedura di rilascio fiche auto storiche e regolarità si rinvia al sito www.acisport.it – Sezione: Fiche e Passaporti – Paragrafo: Fiche ACI di Regolarità Auto Storiche.

*PARTE SPECIALE*

## SEZIONE AUTO SPORTIVA

## SOTTOSEZIONE COMPETIZIONE

### Art. 21 – Normativa generale

Nella Sottosezione "Competizione" sono iscrivibili gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci ACI e dei soci del Club ACI Storico e che, se dotati di "HTP FIA" e/o "HTP ACI", possono partecipare alle gare attuali per auto storiche, "Velocità in Salita", "Velocità in Circuito" e "Rally", con pilota titolare di adeguata Licenza.

L'iscrizione nella Sottosezione Competizione non garantisce l'originalità del veicolo e non dà diritto automaticamente alla partecipazione a gare di velocità per le quali rimane l'obbligo dell'ottenimento dello specifico documento (HTP FIA e/o HTP ACI) e il rilascio della relativa Licenza ACI Sport per il suo conduttore.

### Art. 22 - Normativa specifica http

Per la procedura di rilascio si rinvia al sito www.acisport.it – Sezione: Fiche e Passaporti – Paragrafo: HTP nazionali e HTP FIA.

## SEZIONE RILEVANZA STORICA A FINI FISCALI

### Art. 23 – Premessa

La presente Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" del Regolamento del Registro ACI Storico disciplina le modalità di iscrizione nel Registro di un veicolo con anzianità tra i 20 e i 29 anni, sia che si tratti di autoveicolo che di motoveicolo, al fine di richiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilista o la riduzione della stessa in base alla normativa vigente nella Regione o Provincia autonoma in cui risiede il soggetto richiedente.

### Art. 24 – Requisiti soggettivi e oggettivi

Possono richiedere l'iscrizione di un veicolo nella presente Sezione del Registro ACI Storico, sia le persone fisiche che giuridiche con la qualifica di Socio ACI Storico in corso di validità. A tal fine, ai Soci ACI Storico sono equiparati i Soci ACI.

Ai fini della richiesta del beneficio fiscale i Soci devono essere anche proprietari del veicolo di cui si richiede l'iscrizione.

Per poter ottenere l'iscrizione nella presente Sezione, il veicolo deve possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni;
- il modello del veicolo deve essere presente nella Lista di Salvaguardia;
- il veicolo deve aver superato le verifiche tecniche previste per l'iscrizione nella Sezione "Rilevanza Storica ai fini fiscali".

Nel caso di richiesta di iscrizione di un motoveicolo, in assenza di una specifica Lista, si procederà valutando caso per caso.

I Soci con veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni, già iscritti nella Sezione "Auto e Moto Classica" del Registro ACI Storico o che intendono procedere alla loro iscrizione nella Sezione "Auto e Moto Classica" del Registro, hanno diritto di richiedere i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente nel territorio di residenza, al pari di quanto disciplinato nella Sezione "Rilevanza Storica ai fini fiscali"del Registro, senza necessità di ulteriore verifica tecnica.

La medesima disciplina si applica a favore dei veicoli iscritti nella Sezione "Auto Sportiva" a favore dei veicoli che possono circolare su strada e che sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica.

### Art. 25 – Verifiche tecniche

La verifica tecnica finalizzata all'iscrizione nella Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" del Registro ACI Storico è una verifica base e si effettua tramite riscontro della documentazione prodotta dal Socio e la visione del veicolo da parte del verificatore tecnico, al fine di accertare l'esistenza del veicolo stesso e l'effettiva corrispondenza delle caratteristiche indicate dal Socio nella predetta documentazione.

Tale verifica prevede la visione generale dello stato complessivo del veicolo, lo stato generale di conservazione e di manutenzione, il riscontro della documentazione presentata dal richiedente e si differenzia dalla verifica strandard di cui all'art. 14 del presente Regolamento, in quanto non prevede l'esame particolareggiato delle varie componenti esterne ed interne del veicolo.

Le verifiche tecniche di cui al presente articolo, possono essere effettuate dai Verificatori Tecnici ACI Storico e/o dalle Officine/ Centri ACI Global.

A seguito dell'iscrizione del veicolo nella Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali", è rilasciata al Socio un'attestazione di iscrizione nella predetta Sezione del Registro ACI Storico.

**Art. 26 – Procedura per richiedere l'agevolazione fiscale**

Completata l'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico con l'attestazione di iscrizione del veicolo nella Sezione "Rilevanza Storica a fini fiscali" del Registro ACI Storico, il Socio interessato può richiedere per il tramite del Club ACI Storico l'agevolazione fiscale alla Regione o alla Provincia autonoma in cui è residente.

Il Club ACI Storico, ai fini dell'espletamento delle pratiche di richiesta, si avvale della rete territoriale ACI/ACI Storico, costituita dagli Automobile Club, dalle Delegazioni e dai Club Affiliati.

Automobile Club d'Italia

## Lista di salvaguardia 20-29 anni

| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| AC | Cobra 212 S/C V8 / MK IV CRS | 1999/2000 |
| AC | Cobra MK IV | 1983/1997 |
| AC | Superblower/CRS/Cobra | 1997/2005 |
| ALFA ROMEO | 145 1.7 16V | 1994/1996 |
| ALFA ROMEO | 145 2.0 16V Twin Spark Quadrifoglio | 1995/2001 |
| ALFA ROMEO | 146 1.7 16V | 1994/1996 |
| ALFA ROMEO | 146 2.0 16V Twin Spark TI | 1995/1999 |
| ALFA ROMEO | 147 2.0 16V Twin Spark I/II serie | 2000/2009 |
| ALFA ROMEO | 155 1.8i Twin Spark Silverstone | 1994/1995 |
| ALFA ROMEO | 155 2.0 16V Twin Spark | 1995/1996 |
| ALFA ROMEO | 155 2.0 Turbo 16V Q4 | 1992/1997 |
| ALFA ROMEO | 155 2.5 V6 | 1992/1997 |
| ALFA ROMEO | 156 2.0 TS I serie | 1997/2002 |
| ALFA ROMEO | 156 2.0 TS Selespeed I serie | 1999/2002 |
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V I serie | 1997/2003 |
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V Sportwagon I serie | 2000/2003 |
| ALFA ROMEO | 164 2.0 V6 Turbo | 1991/1993 |
| ALFA ROMEO | 164 2.0 V6 Turbo Super | 1992/1998 |
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 | 1987/1996 |
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 24V Q4 | 1993/1998 |
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 24V Super | 1992/1998 |
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 Quadrifoglio | 1990/1994 |
| ALFA ROMEO | 164 Twin Spark | 1987/1996 |
| ALFA ROMEO | 166 2.0 V6 Turbo | 1999/2000 |
| ALFA ROMEO | 166 2.5 V6 24V | 1998/2003 |
| ALFA ROMEO | 166 3.0 V6 24V | 1998/2003 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 1.8 Indy | 1991/1992 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 2.0 Twin Spark | 1987/1992 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 2.0 Twin Spark A.S.N. | 1991/1992 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 2.5 V6 Quadrifoglio Verde | 1985/1992 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 3.0 V6 | 1987/1992 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 Turbo Quadrifoglio Verde | 1990/1992 |
| ALFA ROMEO | GTV (916) 2.0 V6 Turbo | 1995/2001 |
| ALFA ROMEO | GTV (916) 2.0i 16V Twin Spark | 1995/2003 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.3 IE Imola | 1992/1995 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.3 Sport Wagon | 1989/1995 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.3/1.3 IE Sport W. 4X4 | 1990/1995 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.3/1.5 | 1989/1995 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE 16V Q.V. Sport Wagon | 1989/1994 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE 16V Quadrifoglio Verde | 1990/1992 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE 4X4 | 1990/1992 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE Permanent 4/Q4 | 1991/1995 |

| | | |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE Permanent 4/Q4 Sport Wagon | 1991/1995 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE Sport Wagon 4X4 | 1989/1994 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE/ 1.7 IE 16V | 1989/1995 |
| ALFA ROMEO | Nuova 33 1.7 IE/1.7 IE 16V Sport Wagon | 1990/1995 |
| ALFA ROMEO | RZ | 1992/1994 |
| ALFA ROMEO | Spider (916) 2.0 V6 Turbo | 1998/2001 |
| ALFA ROMEO | Spider (916) 2.0i 16V Twin Spark | 1995/2003 |
| ALFA ROMEO | Spider 1.6 | 1990/1993 |
| ALFA ROMEO | Spider 2.0 | 1990/1994 |
| ALFA ROMEO | SZ (ES 30) | 1989/1993 |
| ALFA ROMEO | 147 2.0 TS 16V | |
| ALFA ROMEO | GTV (916) 2.0 16V TS Limited Edition e CUP Limited Edition | |
| ALFA ROMEO | GTV (916) 3.0 | 1995/2004 |
| ALFA ROMEO | Spider (916) 2.0 16V TS Limited Edition | |
| ALFA ROMEO | Spider (916) 3.0 | 1999/2004 |
| ALPINA-BMW | B3 (Serie 3 E36) 3.2 berlina/Touring | 1996/1998 |
| ALPINA-BMW | B3 (Serie 3 E36) 3.2 Cabriolet | 1996/1997 |
| ALPINA-BMW | B3 (Serie 3 E36) 3.2 Coupé | 1996/1997 |
| ALPINA-BMW | B3 (Serie 3 E46) 3.3 berlina/Touring | 1999/2005 |
| ALPINA-BMW | B10 | 2001/2003 |
| ALPINA-BMW | D10 | 2001/2003 |
| ALPINE RENAULT | A 610 Turbo | 1991/1995 |
| ALPINE RENAULT | V6 Turbo | 1985/1991 |
| ARIEL | ATOM 1.8 16V 120CV | 2001/2004 |
| ASTON MARTIN | DB7 | 1994/1999 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 1999/2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage Volante | 2000/2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Volante | 1996/1999 |
| ASTON MARTIN | LWB Volante | 1997/1999 |
| ASTON MARTIN | Vantage | 1993/2000 |
| ASTON MARTIN | Vantage 600 | 1998/1999 |
| ASTON MARTIN | Vantage Le Mans | 1999/1999 |
| ASTON MARTIN | Virage | 1988/1993 |
| ASTON MARTIN | Virage Volante | 1990/1998 |
| ASTON MARTIN | Volante 2+2 | 1991/1999 |
| ASTON MARTIN | Vanquish Coupè | 2001/2004 |
| AUDI | 100 2.8 E V6 Quattro Avant | 1991/1994 |
| AUDI | 100 2.8 V6/2.8 V6 Quattro | 1990/1994 |
| AUDI | 100 4.2 V8 Quattro S4/Avant S4 | 1993/1994 |
| AUDI | 100 Avant/Avant Quattro II serie | 1991/1994 |
| AUDI | 100/100 Quattro IV serie | 1990/1994 |
| AUDI | 80 2.6 - 2.8 E V6/ Quattro V serie | 1991/1994 |
| AUDI | A2 1.4 16V | 2000/2006 |
| AUDI | A4 2.6 V6/2.8 V6 30V Avant I serie | 1995/2000 |
| AUDI | A4 2.6 V6/2.8 V6 30V I serie | 1994/2000 |
| AUDI | A6 4.2 V8 Avant II serie | 1999/2005 |
| AUDI | A6 Allroad quattro I serie 2.7/3.2 V6 30V | 2000/2006 |
| AUDI | A8 2.8 V6 30V/Quattro I serie | 1998/2002 |
| AUDI | A8 3.7/4.2 V8 40V/Quattro I serie | 1998/2002 |
| AUDI | A8 3.7/4.2 V8/Quattro I serie | 1994/1998 |
| AUDI | A8 6.0 W12 48V Quattro I serie | 1999/2002 |

| | | |
|---|---|---|
| AUDI | Cabrio 2.3 20V/2.6 V6/2.8 V6 | 1991/1996 |
| AUDI | Coupé 2.2 Turbo 20V Quattro S2 | 1990/1995 |
| AUDI | RS2 Avant | 1994/1996 |
| AUDI | RS4 Avant | 1999/2000 |
| AUDI | S2 2.2 20V Turbo Quattro | 1993/1994 |
| AUDI | S2 Avant | 1993/1996 |
| AUDI | S4 2.7 V6 30V | 1997/2000 |
| AUDI | S4 Avant 2.7 V6 30V | 1997/2000 |
| AUDI | S6 2.2 20V/4.2 V8 I serie | 1994/1997 |
| AUDI | S6 4.2 V8 Avant II serie | 1999/2005 |
| AUDI | S6 4.2 V8 II serie | 1999/2004 |
| AUDI | S6 Avant 2.2 20V/4.2 V8 I serie | 1994/1997 |
| AUDI | S8 4.2 V8 32V | 1996/1999 |
| AUDI | S8 4.2 V8 40V | 1999/2002 |
| AUDI | TT Coupé 1.8 T 20V 225 CV quattro | 1999/2006 |
| AUDI | TT I serie | 1998/2006 |
| AUDI | TT Quattro I serie | 1998/2006 |
| AUDI | TT Roadster I serie | 1999/2006 |
| AUDI | TT Roadster Quattro I serie | 1999/2006 |
| AUDI | V8 | 1989/1994 |
| AUDI | A3 S3 I serie | 1999/2003 |
| AUDI | A4 3.0 V6 Berlina, Cabrio e S4 | 2001/2004 |
| AUDI | A4 S4 2.7 V6 | 2001/2002 |
| AUDI | A6 4.2 V8 II serie (berlina e avant) | 1999/2004 |
| AUDI | A6/S6 2.7 V6 turbo quattro | 2000/2004 |
| AUDI | A6/S6 3.0 V6 | 2001/2004 |
| AUDI | TT 1.8 Turbo 150 CV | 2001/2002 |
| AUSTIN | Cagiva Mini Moke (I) | 1991/1993 |
| AUTOBIANCHI | Y10 1.3 I.E./GT I.E. | 1987/1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 4WD/Fire 1.1 4WD | 1986/1995 |
| BENTLEY | Azure I serie | 1995/2002 |
| BENTLEY | Brooklands/R | 1992/1998 |
| BENTLEY | Continental (Cabriolet) | 1984/1994 |
| BENTLEY | Continental Convertible | 1994/1995 |
| BENTLEY | Continental SC | 1998/2001 |
| BENTLEY | Eight | 1984/1993 |
| BENTLEY | Mulsanne S | 1987/1993 |
| BENTLEY | Turbo R/S/RT | 1985/1998 |
| BENTLEY | Arnage Le Mans Series | 2001/2002 |
| BENTLEY | Arnage Red Label (berlina e LWB) | 1998/2004 |
| BENTLEY | Continental R/S/T (comprese Mulliner e LeMa | 1991/2004 |
| BERTONE | Freeclimber/Freeclimber 2 | 1989/1993 |
| BMW | 318I Cabriolet (E30) | 1990/1993 |
| BMW | 318I Cabriolet (E36) | 1994/2000 |
| BMW | 318I/320I Cabriolet (E46) | 2000/2006 |
| BMW | 318is (E30) | 1989/1992 |
| BMW | 320I 24V Cabriolet (E36) | 1994/2000 |
| BMW | 320I 24V Coupé (E46) | 1999/2006 |
| BMW | 320I Cabriolet (E30) | 1988/1992 |
| BMW | 323 TI Compact (E36) | 1994/2000 |
| BMW | 323Ci Cabriolet (E46) | 2000/2000 |

| | | |
|---|---|---|
| BMW | 323I/325I/328I/330I 24V (E46) | 1998/2005 |
| BMW | 323I/325I/328I/330I 24V Coupé (E46) | 1999/2006 |
| BMW | 323I/325I/328I/330I 24V Touring (E46) | 1999/2005 |
| BMW | 325I Cabriolet (E30) | 1987/1992 |
| BMW | 325Ix Touring (E30) | 1988/1992 |
| BMW | 330 Xi Touring (E46) | 2000/2001 |
| BMW | 330Ci (E46) | 2000/2001 |
| BMW | 330Ci Cabriolet (E46) | 2000/2001 |
| BMW | 530I V8/Touring (E34) | 1992/1995 |
| BMW | 535I 32V (E39) | 1996/2001 |
| BMW | 535I 32V Touring (E39) | 1997/2001 |
| BMW | 540I 32V (E39) | 1996/2003 |
| BMW | 540I 32V Touring (E39) | 1997/2004 |
| BMW | 540I V8/Touring (E34) | 1992/1995 |
| BMW | 730I V8/740I V8 (E38) | 1994/1995 |
| BMW | 730I/730I V8/740I V8 (E32) | 1992/1994 |
| BMW | 730I/735I (E32) | 1986/1992 |
| BMW | 730I/735I/740I V8 32V (E38) | 1996/2001 |
| BMW | 735Il (E32) | 1988/1992 |
| BMW | 750I/Il (E38) | 1994/2001 |
| BMW | 750I/Il/Hl (E32) | 1986/1994 |
| BMW | 840 CL/V8 32V (E31) | 1993/2000 |
| BMW | 850 CSI V12 (E31) | 1992/1996 |
| BMW | 850I/850 Ci V12 (E31) | 1989/2000 |
| BMW | M3 (E36) | 1994/1995 |
| BMW | M3 3.2 (E36) | 1995/1999 |
| BMW | M3 3.2 Cabriolet (E36) | 1995/2000 |
| BMW | M3 3.2 Coupé (E36) | 1995/2000 |
| BMW | M3 Cabriolet (E36) | 1994/1995 |
| BMW | M3 Coupé (E36) | 1992/1995 |
| BMW | M5 (E34) | 1988/1992 |
| BMW | M5 (E39) | 1998/2003 |
| BMW | M5/Touring (E34) | 1992/1995 |
| BMW | X5 I serie (E53) 4.4 | 1999/2007 |
| BMW | Z1 | 1988/1992 |
| BMW | Z3 1.8/1.9 | 1995/2002 |
| BMW | Z3 2.0/2.2 | 1999/2002 |
| BMW | Z3 2.5/2.8/3.0 24V | 1996/2002 |
| BMW | Z3 2.8/3.0 Coupé | 1998/2002 |
| BMW | Z3 M Coupé | 1998/2002 |
| BMW | Z3 M Roadster | 1997/2002 |
| BMW | Z8 Roadster | 2000/2003 |
| BMW | 325I/330I Berlina, Touring, Coupè,Cabriolet ( | 2000/2006 |
| BMW | 530I V8/Touring (E34) | 2001/2002 |
| BMW | 735/745 (E65/E66) | |
| BMW | M3 Cabriolet (E46) | 2001/2001 |
| BMW | M3 Coupé (E46) | 2001/2001 |
| BMW | Z3 3.2 24 M Coupè | 2001/2002 |
| BMW | Z3 3.2 24 M Roadster | 2001/2002 |
| BRISTOL | Beaufighter | 1982/1994 |
| BRISTOL | Blenheim/Blenheim 2/Blenheim 3 | 1993/2006 |

| | | |
|---|---|---|
| BRISTOL | Brigand | 1982/1994 |
| BRISTOL | Britannia | 1982/1994 |
| BUGATTI | EB 110/110S | 1992/1996 |
| CADILLAC | Eldorado TC | 1994/2001 |
| CADILLAC | Seville 4.6 V8 STS | 2000/2002 |
| CADILLAC | Seville SLS/STS | 1988/2005 |
| CATERHAM | 21 1.6/1.8/2.0 16V | 1995/2001 |
| CATERHAM | Super Seven | 1986/2006 |
| CHEVROLET | Blazer (S-10)/GMC Jimmy II serie | 1994/2005 |
| CHEVROLET | Blazer K/Gmc Yukon | 1992/1994 |
| CHEVROLET | Blazer K/GMC Yukon (Diesel) | 1994/1994 |
| CHEVROLET | Camaro Coupé 8 cilindri IV serie | 1993/2002 |
| CHEVROLET | Camaro IV serie Convertible 8 cilindri | 1993/2002 |
| CHEVROLET | Camaro IV serie Z28 | 1993/2002 |
| CHEVROLET | Corvette (C4) Convertibile | 1991/1996 |
| CHEVROLET | Corvette (C4) Coupé | 1991/1996 |
| CHEVROLET | Corvette (C4) ZR1 | 1990/1995 |
| CHEVROLET | Corvette (C5) Convertible | 1997/2004 |
| CHEVROLET | Corvette (C5) Coupé | 1997/2004 |
| CHEVROLET | Tahoe/GMC Yukon | 1995/1999 |
| CHEVROLET | Tahoe/GMC Yukon II serie | 1999/2006 |
| CHEVROLET | Trans Sport 3.4 V6/AWD | 1998/2005 |
| CHEVROLET | Tahoe 5.3 LT/LT Premium | 2001/2004 |
| CHEVROLET | Trail Blazer | 2001/2006 |
| CHRYSLER | 300 M (2,7-3.5) | 2001/2002 |
| CHRYSLER | PT Cruiser (solo Benzina) | 1999/2008 |
| CHRYSLER | Sebring Cabrio 2.7 V6 | 2001/2003 |
| CHRYSLER | Voyager/Grand Voyager 3.3 V6 | 2001/2002 |
| CITROËN | AX 1.4 4X4 | 1991/1997 |
| CITROËN | AX GT/GTI | 1988/1996 |
| CITROËN | AX Sport | 1987/1993 |
| CITROËN | BX 19 4X4 | 1988/1992 |
| CITROËN | BX 19 4X4 Break | 1988/1992 |
| CITROËN | Saxo VTS/II serie | 1996/2004 |
| CITROËN | Xantia 3.0 V6 | 1996/2000 |
| CITROËN | Xantia 3.0 V6 Break | 1996/2000 |
| CITROËN | XM 3.0 I V6/V6 24V | 1989/2000 |
| CITROËN | XM 3.0 I V6/V6 24V Break | 1991/2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé 2.0 16V/VTS | 1998/2002 |
| CITROËN | C5 3.0 V6 | 2001/2004 |
| CITROËN | Saxo 1.6 3P Sport | 2001/2004 |
| CIZETA | V16T | 1993/1994 |
| DAIHATSU | Charade 1.0 Turbo GT TI | 1992/1993 |
| DAIMLER | 3.6-4.0 (XJ40) | 1986/1994 |
| DAIMLER | 4.0 LWB | 2000/2003 |
| DAIMLER | 4.0 Super Charged | 2000/2003 |
| DAIMLER | 4.0 Super Charged LWB | 2000/2003 |
| DAIMLER | Double Six 5.3 III serie H.E. | 1987/1992 |
| DAIMLER | Double Six 6.0 (XJ40) | 1993/1994 |
| DAIMLER | Double Six 6.0 V12 | 1994/1997 |
| DAIMLER | Six 4.0-6 24V | 1994/1997 |

| | | |
|---|---|---|
| DAIMLER | Super V8 4.0 32V | 1998/2002 |
| DAIMLER | V8 4.0 32V | 1998/2002 |
| DE TOMASO | Bigua/Mangusta | 1996/2001 |
| DE TOMASO | Guarà | 1996/2004 |
| DE TOMASO | Nuova Pantera | 1990/1995 |
| DE TOMASO | Nuova Pantera Targa | 1991/1995 |
| DODGE | Viper | 1992/1996 |
| DODGE | Viper GTS | 1996/2002 |
| DODGE | Viper II serie / RT/10 | 1996/2004 |
| FERRARI | 348 Spider | 1993/1995 |
| FERRARI | 348 TB | 1989/1994 |
| FERRARI | 348 TS | 1989/1994 |
| FERRARI | 360 Modena | 1999/2004 |
| FERRARI | 360 Spider | 2000/2005 |
| FERRARI | 456 GT/GTA | 1993/1998 |
| FERRARI | 456 M GT/GTA | 1998/2004 |
| FERRARI | 512 TR | 1992/1994 |
| FERRARI | 550 Barchetta | 2000/2001 |
| FERRARI | 550 Maranello | 1996/2002 |
| FERRARI | F355 Berlinetta | 1994/1998 |
| FERRARI | F355 GTS | 1994/1998 |
| FERRARI | F355 Spider | 1995/1999 |
| FERRARI | F40 | 1987/1998 |
| FERRARI | F50 | 1995/1997 |
| FERRARI | F512 M | 1994/1996 |
| FERRARI | Mondial 3.4 T | 1989/1993 |
| FERRARI | Mondial 3.4 T Cabriolet | 1989/1993 |
| FIAT | 126/Bis/Up | 1983/1996 |
| FIAT | Barchetta 16V | 1995/2003 |
| FIAT | Bravo HGT 2.0/155 20V | 1995/2000 |
| FIAT | Coupé 1.8 16V | 1996/1998 |
| FIAT | Coupé 2.0 16V/Turbo 16V | 1994/1998 |
| FIAT | Coupé 2.0 20V/Turbo 20V | 1996/2000 |
| FIAT | Croma 1.6/2.0 CHT/I.E. | 1985/1997 |
| FIAT | Croma 1.9 TD-ID | 1988/1997 |
| FIAT | Croma 2.5 V6 | 1993/1996 |
| FIAT | Marea 2.0i 20V/150 20V/155 20V | 1996/2003 |
| FIAT | Multipla 100 16V/ 1.6i 16V Blupower/Bipower | 1998/2004 |
| FIAT | Multipla 100/1.6i 16V | 1998/2004 |
| FIAT | Panda Selecta | 1991/1996 |
| FIAT | PUNTO 1.2 16V 3P SPORTING Speedgear | 1999/2003 |
| FIAT | Punto Cabrio | 1994/2000 |
| FIAT | Punto GT Turbo | 1994/1999 |
| FIAT | Seicento Elettra | 2000/2002 |
| FIAT | Tempra 2.0 IE Station Wagon 4X4 | 1992/1995 |
| FIAT | Tipo 1.8 i.e. 16V | 1989/1993 |
| FIAT | Tipo 2000 16V | 1990/1996 |
| FIAT | Uno Turbo I.E 1400 / Racing | 1989/1993 |
| FIAT | Barchetta Naxos | 2001/2003 |
| FIAT | Punto HGT/HGT Abarth | 2001/2003 |
| FIAT | Seicento 1.1 Sporting Michael Shumaker | 2001/2002 |

| | | |
|---|---|---|
| FIAT | Stilo Abarth Selespeed 3/5p | 2001/2003 |
| FORD | Escort IV serie Cabriolet | 1990/1995 |
| FORD | Escort IV serie MK7 Cabriolet | 1995/1999 |
| FORD | Escort IV serie MK7 RS 2000 | 1995/1996 |
| FORD | Escort IV serie MK7 RS 2000 4X4 | 1995/1996 |
| FORD | Escort IV serie XR3i | 1990/1995 |
| FORD | Escort RS 2000 4X4 IV serie | 1993/1995 |
| FORD | Escort RS 2000 IV serie | 1991/1995 |
| FORD | Escort RS Turbo Cosworth 4X4 | 1992/1996 |
| FORD | Fiesta Turbo | 1990/1993 |
| FORD | Fiesta XR2i | 1989/1994 |
| FORD | Mondeo 2.5 V6 24V SW/ST-200 I/I serie restyling | 1995/2000 |
| FORD | Mondeo 2.5 V6 24V/ST-200 I/I serie restyling | 1995/2000 |
| FORD | PUMA | 1997/2002 |
| FORD | Scorpio 2.8I/2.9I 4X4 | 1986/1994 |
| FORD | Sierra Cosworth/4X4 (3 volumi) | 1988/1993 |
| FORD | Focus 2.0i 16V (Tutte le versioni) | 2000/2003 |
| FORD USA | Mustang M.Y. '79/'93 Convertible | 1979/1993 |
| FORD USA | Mustang M.Y. '79/'93 Coupé | 1979/1993 |
| FORD USA | Mustang M.Y. '94/'04 Convertible | 1994/2004 |
| FORD USA | Mustang M.Y. '94/'04 Coupé | 1994/2004 |
| FORD USA | Thunderbird X serie Coupé | 1989/1997 |
| GIANNINI | 590 Corsa Replica | 1993/1993 |
| GINETTA | G34/G27 | 1990/1997 |
| GINETTA | G40 | 1995/2000 |
| HONDA | Civic 1.6 16V VTi | 1991/1995 |
| HONDA | Civic 1.6i 16V V-Tec | 1990/1992 |
| HONDA | Civic CRX | 1984/1994 |
| HONDA | Civic CRX 1.6i 16V V-TEC | 1990/1994 |
| HONDA | HR-V 3/5 Porte I serie | 1998/2006 |
| HONDA | Integra Type R | 1997/1999 |
| HONDA | NSX | 1990/2005 |
| HONDA | S 2000 | 1999/2009 |
| HONDA | Accord 2.0 16V - 3.0 24V (Berlina e Coupè) | 2001/2002 |
| HONDA | Civic VII Serie 2.0 16V V-Tec | 2001/2003 |
| HONDA | Stream 2.0 16V V-Tec | 2001/2004 |
| HYUNDAI | Coupè 2.0 16V | 2001/2002 |
| HYUNDAI | Sonica 2.7 V6 | 2001/2006 |
| HYUNDAI | XG30 3.0 V6 | 2001/2004 |
| JAGUAR | Sovereign 3.2/4.0 (XJ40) | 1990/1994 |
| JAGUAR | Soverein 3.2/4.0 LWB | 2000/2002 |
| JAGUAR | Soverein 4.0 | 2000/2002 |
| JAGUAR | S-Type (X200/202/204/206/207/208) 2.5/3.0 V6 | 1999/2008 |
| JAGUAR | S-Type (X200/202/204/206/207/208) 4.0/4.2 V8 | 1999/2008 |
| JAGUAR | XJ 220 | 1992/1994 |
| JAGUAR | XJ12 (X300) 6.0 | 1994/1997 |
| JAGUAR | XJ12 6.0 (XJ40) | 1993/1994 |
| JAGUAR | XJ6 (X300) 3.2/4.0/Sovereign | 1994/1997 |
| JAGUAR | XJ6 3.2/4.0 (XJ40) | 1990/1994 |
| JAGUAR | XJ8 (X308) 3.2/4.0 | 1997/2003 |
| JAGUAR | XJ-R (X300) | 1994/1997 |

| | | |
|---|---|---|
| JAGUAR | XJR (X308) Super Charged | 1997/2003 |
| JAGUAR | XJ-R (XJ40) | 1990/1994 |
| JAGUAR | XJR-S | 1990/1993 |
| JAGUAR | XJS 4.0 | 1991/1996 |
| JAGUAR | XJS 6.0 V12 | 1993/1996 |
| JAGUAR | XJS Convertible | 1988/1996 |
| JAGUAR | XJS H.E. | 1988/1993 |
| JAGUAR | XK8 (X100) Convertible | 1996/2005 |
| JAGUAR | XK8 (X100) Coupé | 1996/2005 |
| JAGUAR | XKR (X100) Convertible | 1998/2005 |
| JAGUAR | S-Type 3.0 24V Sport | 2001/2002 |
| JAGUAR | XJR 100 Super Charged | 2001/2003 |
| JAGUAR | XKR (X100) Coupè | 1998/2005 |
| JAGUAR | X-Type 3.0 V6 | 2001/2003 |
| JEEP | Cherokee 4.0 5 porte Selec-Trac limited | 2000/2001 |
| JEEP | Cherokee serie XJ | 1984/1999 |
| JEEP | Grand Cherokee | 1992/1998 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.0 Limited | 2000/2001 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 V8 Limited | 2000/2001 |
| JEEP | Wagoneer | 1984/1992 |
| JEEP | Wrangler 4.0 Laredo (YJ) | 1987/1996 |
| JEEP | Wrangler -4.0 Sport | 2000/2002 |
| JEEP | Cherokee 3.7 V6 Benzina | 2001/2003 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7V8 LX | 2001/2002 |
| JEEP | Wrangler 4.0 Jeepclub | 2001/2001 |
| JENSEN | S-V8 | 1998/2002 |
| KIA | Sportage 2.0i 16V Cabrio 4x4 | 2000/2003 |
| LADA | Niva | 1982/2010 |
| LADA | Niva Master | 1994/2001 |
| LADA | 1.7 MPI | 2001/2006 |
| LAMBORGHINI | Diablo 6.0 | 2000/2002 |
| LAMBORGHINI | Diablo GT/GTR | 1999/2001 |
| LAMBORGHINI | Diablo SV/SVR/GT2 | 1991/2000 |
| LAMBORGHINI | Diablo/Diablo SE/Diablo VT | 1990/2000 |
| LAMBORGHINI | Diablo/Diablo VT Roadster | 1996/2000 |
| LAMBORGHINI | Diablo 6.0/6.0 SE | 2001/2003 |
| LANCIA | Dedra 2.0 I.E. Turbo HF | 1992/1994 |
| LANCIA | Dedra 2.0 I.E. Turbo HF Integrale | 1992/1994 |
| LANCIA | Dedra SW Integrale | 1994/1996 |
| LANCIA | Delta 2.0 Turbo 16V HF II serie | 1993/1996 |
| LANCIA | Delta GT 1600/GT I.E. | 1982/1993 |
| LANCIA | Delta HF Integrale 16V Evoluzione | 1991/1994 |
| LANCIA | Delta HF Integrale 16V Evoluzione Dealers Collec | 1994/1995 |
| LANCIA | Delta HF Integrale 16V Evoluzione Edizione Final | 1995/1995 |
| LANCIA | Delta HF Integrale 16V Evoluzione Edizione Spec | 1993/1994 |
| LANCIA | Delta HF Integrale 16V Evoluzione Martini 5 | 1992/1992 |
| LANCIA | Delta Hf Integrale 16V Evoluzione Martini 6 | 1992/1992 |
| LANCIA | Delta HF Turbo I.E. | 1986/1993 |
| LANCIA | Delta HPE 2.0 16V Turbo II serie | 1995/1999 |
| LANCIA | K 3.0 V6 24V | 1994/2001 |
| LANCIA | K 3.0 V6 24V S.W. | 1996/2000 |

| | | |
|---|---|---|
| LANCIA | K Coupé 2.0 16V Turbo | 1996/1998 |
| LANCIA | K Coupé 2.0 20V Turbo | 1998/2000 |
| LANCIA | K Coupé 2.4 20V | 1997/2000 |
| LANCIA | K Coupé 3.0 V6 24V | 1997/2000 |
| LANCIA | Lybra 2.0i 20V | 1999/2006 |
| LANCIA | Lybra 2.0i 20V SW | 1999/2006 |
| LANCIA | Thema 2.0 I.E. 16v | 1984/1992 |
| LANCIA | Thema 2.0 I.E. 16V III serie | 1992/1994 |
| LANCIA | Thema 2.0 I.E. 16V SW II serie | 1988/1992 |
| LANCIA | Thema 2.0 I.E. 16V Turbo III serie | 1992/1994 |
| LANCIA | Thema 2.0 I.E. 16V Turbo SW II serie | 1988/1992 |
| LANCIA | Thema 2.0 I.E. 16V Turbo SW III serie | 1992/1994 |
| LANCIA | Thema 3.0 V6 III serie | 1992/1994 |
| LANCIA | Thema 3.0 V6 III serie SW | 1992/1994 |
| LANCIA | Thema 8.32 II serie | 1988/1992 |
| LANCIA | Thema V6 II serie | 1988/1992 |
| LANCIA | Y 1.4 | 1996/1998 |
| LAND ROVER | Defender 110 | 1990/2002 |
| LAND ROVER | Defender 110/130 TD | 1990/2010 |
| LAND ROVER | Defender 90 | 1990/2002 |
| LAND ROVER | Defender 90 TD | 1990/2010 |
| LAND ROVER | Discovery 2.0 16V/3.5/3.9 V8 I serie | 1989/1998 |
| LAND ROVER | Discovery 3.9 V8 II serie | 1998/2004 |
| LAND ROVER | Range Rover 4 porte 3.9 V8 iniezione I serie | 1990/1995 |
| LAND ROVER | Range Rover 4 porte 4.0 V8 II serie | 1994/2002 |
| LAND ROVER | Range Rover 4 porte 4.3 V8 LSE I serie | 1992/1994 |
| LAND ROVER | Range Rover 4 porte 4.6 V8 II serie | 1994/2002 |
| LAND ROVER | Defender 110 2.5 TD5 | 2001/2003 |
| LAND ROVER | Defender 90 2.5 TD5 | 2001/2003 |
| LAND ROVER | Discovery 4.0 V8 | 2001/2002 |
| LEXUS | GS 300i 24V | 2000/2005 |
| LEXUS | IS 200i 24V | 2000/2005 |
| LEXUS | LS 400/430 V8 I serie | 1993/2006 |
| LEXUS | SC 430 V8 32V | 2001/2005 |
| LOTUS | Eclat/Excel | 1976/1992 |
| LOTUS | Elan 1.6I | 1989/1992 |
| LOTUS | Elan 1.6I Turbo/Elan S2 | 1989/1997 |
| LOTUS | Elise 340R | 1999/2000 |
| LOTUS | Elise/Elise Hardtop | 1995/2007 |
| LOTUS | Esprit GT3 2.0 | 1996/1999 |
| LOTUS | Esprit S4/S4S | 1993/1996 |
| LOTUS | Esprit SE/SE Turbo | 1988/1993 |
| LOTUS | Esprit V8 (tutte le versioni) | 1996/2004 |
| LOTUS | Exige | 2000/2003 |
| MARCOS | GTC 4.6i V8 | 2000/2001 |
| MARCOS | GTC 4.0i V8 | 2000/2001 |
| MARCOS | LM 4.6 V8 Spider/coupé | 2000/2001 |
| MARCOS | Mantara | 1992/1996 |
| MARCOS | MantaRay 4.0/4.6 V8 Spider | 2000/2001 |
| MARCOS | Mantis 4.6i V8 32V Spider/Coupé | 2000/2001 |
| MARCOS | Mantis Instant Classic | 1997/1999 |

| | | |
|---|---|---|
| MARCOS | MINI | 1991/1996 |
| MARLIN | HUNTER | 1994/1999 |
| MARLIN | Roadster/Cabrio/Berlinetta | 1991/1994 |
| MARLIN | Sportster | 1992/1999 |
| MASERATI | 2.24V | 1989/1994 |
| MASERATI | 228 | 1985/1993 |
| MASERATI | 3200 GT/GTA | 1998/2002 |
| MASERATI | 4.18V | 1991/1993 |
| MASERATI | 4.24V | 1990/1994 |
| MASERATI | 430/430 4V | 1991/1993 |
| MASERATI | Biturbo Spyder 2.8I/Spyder 2.8 | 1990/1994 |
| MASERATI | Biturbo Spyder I | 1988/1993 |
| MASERATI | Biturbo Spyder I | 1986/1988 |
| MASERATI | Biturbo Spyder I 24V | 1992/1995 |
| MASERATI | Ghibli | 1992/1995 |
| MASERATI | Ghibli CUP | 1996/1997 |
| MASERATI | Ghibli GT | 1995/1998 |
| MASERATI | Karif | 1988/1993 |
| MASERATI | Quattroporte IV serie V6 | 1994/1998 |
| MASERATI | Quattroporte IV serie V6 Evoluzione | 1998/2001 |
| MASERATI | Quattroporte IV serie V8 | 1996/1998 |
| MASERATI | Quattroporte IV serie V8 Evoluzione | 1998/2001 |
| MASERATI | Racing | 1991/1993 |
| MASERATI | Shamal | 1991/1996 |
| MASERATI | 4.2 V8 Spyder (GT e Cambiocorsa) | 2001/2003 |
| MAZDA | 323 Turbo 16V 4WD | 1990/1994 |
| MAZDA | MX-3 | 1991/1998 |
| MAZDA | MX-5 (Miata) I serie | 1990/1998 |
| MAZDA | MX-5 (Miata) II serie | 1998/2006 |
| MAZDA | RX7 Cabriolet (Wankel 654X2) | 1990/1992 |
| MAZDA | RX7 Coupé (Wankel 654X2) | 1990/1992 |
| MAZDA | RX7 Coupé (Wankel 654X2) | 1992/1998 |
| MAZDA | RX7 Coupé (Wankel 654X2) | 1999/2002 |
| MAZDA | Tribute 3.0 V6 | 2001/2002 |
| MC LAREN | F1 | 1993/1998 |
| MERCEDES | 190 E 2.5 16 (W201) | 1989/1993 |
| MERCEDES | 200 CE/200 CE-16/E 200/E 220 Coupé (W124) | 1990/1996 |
| MERCEDES | 200 GE Corto SW | 1986/1994 |
| MERCEDES | 200 GE Corto Telonato | 1986/1994 |
| MERCEDES | 200 GE Lungo SW | 1986/1994 |
| MERCEDES | 230 CE (W124) | 1987/1992 |
| MERCEDES | 280 SL/SL 280-24 (R129) | 1993/1998 |
| MERCEDES | 300 CE/320 CE/E 320 Coupé (W124) | 1987/1996 |
| MERCEDES | 300 CE-24 (W124) | 1989/1993 |
| MERCEDES | 300 E 4 Matic (W124) | 1987/1993 |
| MERCEDES | 300 E-24 (W124) | 1989/1993 |
| MERCEDES | 300 GE Corto Telonato/SW | 1990/1994 |
| MERCEDES | 300 GE Lungo SW | 1990/1994 |
| MERCEDES | 300 SL/-24/SL 300-24 (R129) | 1989/1993 |
| MERCEDES | 300 TE 4 Matic (W124) | 1987/1993 |
| MERCEDES | 300 TE-24 (W124) | 1989/1993 |

| | | |
|---|---|---|
| MERCEDES | 300/320 CE-24 Cabrio/E 320 Cabrio (W124) | 1992/1997 |
| MERCEDES | 320 GE/G 320 Lungo SW | 1993/2006 |
| MERCEDES | 320 GE/G320 Corto Telonato/SW | 1993/2006 |
| MERCEDES | 400 E/E 400/E 420 (W124) | 1991/1995 |
| MERCEDES | 420 SEC (W126) | 1986/1992 |
| MERCEDES | 420/500 S Coupé/CL (W140) | 1992/1998 |
| MERCEDES | 500 E/E 500 (W124) | 1990/1995 |
| MERCEDES | 500 GE V8 | 1993/1994 |
| MERCEDES | 500 SEC (C126) | 1988/1992 |
| MERCEDES | 500 SL (R129) | 1989/1998 |
| MERCEDES | 560 SEC (W126) | 1988/1992 |
| MERCEDES | 600 S Coupé/CL (W140) | 1992/1998 |
| MERCEDES | 600 SE/SEL (W140) | 1991/1998 |
| MERCEDES | 600 SL/SL 600 (R129) | 1992/2001 |
| MERCEDES | C 240 V6 (W203) | 2000/2005 |
| MERCEDES | C 320/350 V6 (W203) | 2000/2007 |
| MERCEDES | C 36 AMG (W202) | 1994/1997 |
| MERCEDES | C 43 AMG (W202) | 1997/2000 |
| MERCEDES | C 43 T Amg (W202) | 1997/2000 |
| MERCEDES | CL 500 (C/CL215) | 1999/2006 |
| MERCEDES | CL 55 AMG (C/CL215) | 1999/2006 |
| MERCEDES | CL 600 (C/CL215) | 1999/2006 |
| MERCEDES | CLK 200/200 K/230 K (C208) | 1997/2002 |
| MERCEDES | CLK 200/200K/230 K Cabrio (A208) | 1998/2003 |
| MERCEDES | CLK 320 (C208) | 1997/2002 |
| MERCEDES | CLK 320 Cabrio (A208) | 1998/2003 |
| MERCEDES | CLK 430 (C208) | 1997/2002 |
| MERCEDES | CLK 430 Cabrio (A208) | 1999/2003 |
| MERCEDES | CLK 55 AMG (C208) | 1999/2002 |
| MERCEDES | CLK-GTR | 1998/2000 |
| MERCEDES | E 200/E 220 Cabriolet (W124) | 1993/1997 |
| MERCEDES | E 280/320 V6 4 Matic (W210) | 1997/2002 |
| MERCEDES | E 280/320 V6 T 4 Matic (S210) | 1997/2003 |
| MERCEDES | E 300 4 Matic (W124) | 1993/1995 |
| MERCEDES | E 300 T 4 Matic (W124) | 1994/1995 |
| MERCEDES | E 320 (W124) | 1994/1995 |
| MERCEDES | E 320 T (W124) | 1994/1995 |
| MERCEDES | E 420 (W210) | 1996/1997 |
| MERCEDES | E 420 T (S210) | 1996/1997 |
| MERCEDES | E 430 V8 (W210) | 1997/2002 |
| MERCEDES | E 430 V8 T (S210) | 1997/2003 |
| MERCEDES | E 50 AMG (W210) | 1995/1997 |
| MERCEDES | E 55 AMG (W210) | 1997/2002 |
| MERCEDES | E 55 AMG T (S210) | 1997/2002 |
| MERCEDES | G 36 AMG | 1995/1997 |
| MERCEDES | G 400 CDI Lungo SW | 2000/2006 |
| MERCEDES | G 500 V8 Corto Telonato/SW | 1998/2006 |
| MERCEDES | G 500 V8 Lungo SW | 1998/2006 |
| MERCEDES | G 55 AMG | 1998/2004 |
| MERCEDES | ML 55 AMG | 2000/2004 |
| MERCEDES | S 55 AMG | 2000/2002 |

| | | |
|---|---|---|
| MERCEDES | S 600 (W/V220) | 1999/2005 |
| MERCEDES | SL 280 V6 (R129) | 1998/2001 |
| MERCEDES | SL 320 V6 (R129) | 1998/2001 |
| MERCEDES | SL 320/SL 320-24 (R129) | 1993/1998 |
| MERCEDES | SL 500 V8 (R129) | 1998/2001 |
| MERCEDES | SL 60 AMG (R129) | 1997/2000 |
| MERCEDES | A 190 (tutte le versioni) | 2001/2003 |
| MERCEDES | C (W/S203) solo la 320 | 2001/2002 |
| MERCEDES | C Sportcoupè (C/CL203) - solo la 230 K | 2001/2002 |
| MERCEDES | C32 Kompressor AMG (W/S203) | 2001/2002 |
| MERCEDES | E 280 V6 (W/S 210) | 2001/2002 |
| MERCEDES | E 320 V6 (W/S 210) | 2001/2002 |
| MERCEDES | E 55 AMG (W219) 4 Matic | 2001/2002 |
| MERCEDES | E430 V8 (W/S 210) | 2001/2002 |
| MERCEDES | ML 500 V8 | 2001/2003 |
| MERCEDES | SL 500 V8 (R230) | 2001/2003 |
| MERCEDES | SLK 200/200 K/230 K (R170) | 1996/2004 |
| MERCEDES | SLK 320 V6 (R170) | 2000/2004 |
| MG | F/F VVC | 1995/2001 |
| MG | RV8 | 1992/1995 |
| MG | F 1.6/1.8 | 2001/2002 |
| MG | ZR 160 | 2001/2004 |
| MG | ZR 180 | 2001/2003 |
| MG | ZT 190 | 2001/2003 |
| MINI/BMW | Cooper 1.6 16V | 2001/2002 |
| MINI/ROVER | Mini Knightbridge | 2000/2001 |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 1990/2000 |
| MITSUBISHI | 3000 GT Spider | 1995/2000 |
| MITSUBISHI | Carisma 2.8i 16V 4p. 4WD GT Evo VI T. Makinen | 2000/2001 |
| MITSUBISHI | Lancer GSR Evo I/II | 1992/1994 |
| MITSUBISHI | Lancer GSR Evo III/IV | 1995/1997 |
| MITSUBISHI | Lancer GSR Evo V/VI/VII | 1998/2003 |
| MITSUBISHI | Pajero IO (Pinin) | 1998/2006 |
| MITSUBISHI | Pajero IO (Pinin) GDI | 1999/2006 |
| MITSUBISHI | Pajero V6 III serie | 1999/2006 |
| MITSUBISHI | Lancer Evo VII RS/RS2 | 2001/2003 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport 3.0 V6 | 2001/2004 |
| MITSUBISHI | Pajero V6 3.5 GDI 24V (Tutte le versioni) | 2001/2003 |
| MORGAN | 4/4 1600 (Fiat/Ford Kent-CVH-EFI) | 1968/1993 |
| MORGAN | 4/4 1800/2000 (Ford) | 1993/2008 |
| MORGAN | Plus 4 (Fiat/Rover) | 1985/2001 |
| MORGAN | Plus 8 (Range Rover) | 1989/2004 |
| MORGAN | AERO 8 | 2001/2003 |
| NISSAN | 200/240 SX | 1989/1995 |
| NISSAN | 300 ZX | 1990/1997 |
| NISSAN | Figaro | 1991/1992 |
| NISSAN | Safari/Patrol GR | 1997/1999 |
| NISSAN | Safari/Patrol GR | 1999/2004 |
| NISSAN | Sunny GTi-R | 1990/1995 |
| OLDSMOBILE | Toronado Coupé | 1986/1990 |
| OPEL | Astra 2.0i 16V 3 porte Sport | 2000/2000 |

| | | |
|---|---|---|
| OPEL | Astra 2.0i 16V Station Wagon Sport | 2000/2000 |
| OPEL | Astra Coupé 1.8i 16V | 2000/2003 |
| OPEL | Astra Coupé 2.0i Turbo 16V | 2000/2003 |
| OPEL | Astra I serie Cabrio | 1993/1998 |
| OPEL | Astra I serie GSI 16V | 1991/1996 |
| OPEL | Astra II serie OPC | 1999/2001 |
| OPEL | Calibra 2.0I 16V 4X4 | 1989/1997 |
| OPEL | Calibra 2.0I Turbo 16V 4X4 | 1991/1997 |
| OPEL | Calibra 2.5 V6 | 1993/1997 |
| OPEL | Corsa GSI | 1987/1992 |
| OPEL | Corsa II serie GSI | 1993/2001 |
| OPEL | Kadett 1.3 Cabrio/1.6 Cabrio | 1987/1994 |
| OPEL | Kadett 2.0 Cabrio/2.0 Cabrio LE/2.0 Cabrio GSi | 1985/1993 |
| OPEL | Omega Lotus 3.6 Turbo | 1990/1992 |
| OPEL | Senator 3.0I/3.0I 24V II serie | 1987/1993 |
| OPEL | SPEEDSTER 2.2 16V - 2.0 Turbo | 2001/2007 |
| OPEL | Tigra | 1994/2001 |
| OPEL | Vectra I serie 2.0i Turbo 16V 4x4 | 1992/1994 |
| OPEL | Vectra I/II serie 2.5 V6 24V | 1993/2000 |
| OPEL | Corsa 1.4 16V IRMSCHER | 2001/2003 |
| OPEL | Corsa 1.8 16V GSI | 2001/2003 |
| OPEL | Omega 2.6 V6 (Tutte le versioni) | 2001/2002 |
| PANTHER | Kallista | 1982/1994 |
| PEUGEOT | 106 GTI II serie | 1996/1998 |
| PEUGEOT | 106 Rallye I serie | 1994/1996 |
| PEUGEOT | 106 Rallye II serie 16V | 1998/2004 |
| PEUGEOT | 106 Rallye II serie 8V | 1996/1998 |
| PEUGEOT | 205 1.6 CTI Cabriolet | 1986/1993 |
| PEUGEOT | 205 1.9 CTI Cabriolet | 1992/1994 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet Roland Garros | 1990/1995 |
| PEUGEOT | 205 CT/CJ Cabriolet | 1986/1995 |
| PEUGEOT | 205 GTI (105 CV/115 CV) | 1984/1992 |
| PEUGEOT | 205 GTI 1.9 | 1987/1994 |
| PEUGEOT | 205 Rallye | 1988/1992 |
| PEUGEOT | 206 CC | 2000/2008 |
| PEUGEOT | 206 GT | 1999/2000 |
| PEUGEOT | 206 GTI/S.W. GTI | 1999/2004 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet 1.6/1.8 | 1994/2001 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet 2.0/2.0 16V | 1996/1999 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet Roland Garros | 1995/1997 |
| PEUGEOT | 306 GTI 16V/Rallye | 1996/2001 |
| PEUGEOT | 306 S16 | 1993/1996 |
| PEUGEOT | 309 GTI/GTI 16 | 1987/1992 |
| PEUGEOT | 405 Mi16/Mi16 x4 | 1987/1995 |
| PEUGEOT | 405 T16 | 1992/1995 |
| PEUGEOT | 406 3.0 Coupé V6 24V Plus 70 anni | 2000/2001 |
| PEUGEOT | 406 Coupé 2.0i/2.2i 16V | 1997/2005 |
| PEUGEOT | 406 Coupé 3.0i V6 24V | 1997/2005 |
| PEUGEOT | 605 2.9 V6 24V | 1997/1999 |
| PEUGEOT | 605 3.0I/SV 24 | 1989/1997 |
| PEUGEOT | 607 3.0 V6 24V | 2000/2009 |

| | | |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 1.6 16V Roland Garros | 2001/2002 |
| PEUGEOT | 307 2.0 16V (Tutte) | 2001/2004 |
| PEUGEOT | 406 Coupè 3.0 V6 Serie Limitata 70 anni | 2001/2001 |
| PEUGEOT | 206 1.6i 16v 3porte Rallye | 2000/2001 |
| PEUGEOT | 306 2.0i 16V 3 porte Rallye | 2000/2000 |
| PEUGEOT | 106 1.4 Sport | 2001/2004 |
| PONTIAC | Firebird IV serie | 1993/1997 |
| PONTIAC | Firebird IV serie 6 cilindri | 1993/1997 |
| PONTIAC | Firebird IV serie Convertible | 1994/1997 |
| PONTIAC | Firebird IV serie Convertible 6 cilindri | 1994/1997 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera 2 | 1989/1993 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera 2 Cabriolet | 1989/1994 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera 2 Targa | 1989/1993 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera 4 | 1989/1994 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera 4 Cabriolet | 1989/1994 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera 4 Targa | 1989/1994 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera RS | 1991/1992 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera Speedster | 1993/1994 |
| PORSCHE | 911 (964) Carrera Speedster Turbo Look | 1993/1994 |
| PORSCHE | 911 (964) Turbo 3.3 | 1991/1992 |
| PORSCHE | 911 (964) Turbo 3.6 | 1992/1994 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera | 1993/1995 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera 4 | 1994/1995 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera 4 | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera 4 Cabriolet | 1994/1995 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera 4 Cabriolet | 1995/1997 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera 4S | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera Cabriolet | 1994/1995 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera Cabriolet | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera RS | 1993/1997 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera S | 1996/1997 |
| PORSCHE | 911 (993) Carrera Targa | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (993) GT2 | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (993) Turbo 3.6 | 1995/1998 |
| PORSCHE | 911 (996) Carrera Cabriolet | 1998/2001 |
| PORSCHE | 911 (996) GT1 | 1997/1998 |
| PORSCHE | 911 (996) GT2 | 1998/2002 |
| PORSCHE | 911 (996) GT3 | 1999/2001 |
| PORSCHE | 928 GT | 1989/1992 |
| PORSCHE | 928 GTS/GTS automatica | 1992/1995 |
| PORSCHE | 928 S4 | 1989/1990 |
| PORSCHE | 928 S4 automatica | 1989/1992 |
| PORSCHE | 968 | 1991/1994 |
| PORSCHE | 968 Cabriolet | 1991/1994 |
| PORSCHE | 968 CS | 1993/1995 |
| PORSCHE | Boxster I serie (986) | 1996/2004 |
| PORSCHE | Boxster I serie (986) S | 1999/2004 |
| PORSCHE | 911 (996) Carrera (Tutte le versioni) | 1997/2005 |
| PORSCHE | 911 (996) Carrera 4/4 Coupè e Cabriolet | 1998/2005 |
| PORSCHE | 911 Turbo (Kit 450 CV) Coupè | 2001/2003 |

| | | |
|---|---|---|
| RAYTON FISSORE | Magnum Turbodiesel VM | 1991/1993 |
| RENAULT | 19 1.8 16V Cabriolet | 1991/1996 |
| RENAULT | 21 2L Turbo | 1987/1993 |
| RENAULT | 21 2L Turbo Quadra | 1990/1993 |
| RENAULT | 25 V6 Turbo | 1985/1992 |
| RENAULT | 25 V6 Turbo Baccara | 1990/1992 |
| RENAULT | 4 (tutte le versioni) | 1978/1992 |
| RENAULT | Clio (II serie) Limited/Sport 2.0 16V | 2000/2005 |
| RENAULT | Clio 1.8I 16V | 1991/1996 |
| RENAULT | Clio 2.0 20V cat 3 porte Renault Sport | 2000/2001 |
| RENAULT | Clio 2.0I 16V Williams | 1993/1996 |
| RENAULT | Espace 2.9 V6/3.0 V6 II serie | 1996/2002 |
| RENAULT | Espace Quadra I serie | 1991/1997 |
| RENAULT | Grand Espace 2.9 V6/3.0 V6 II serie | 1997/2002 |
| RENAULT | Mégane (I serie) Cabriolet 1.4 16V/1.6/1.6 16V | 1997/2003 |
| RENAULT | Mégane (I serie) Cabriolet 2.0 16V | 1997/2003 |
| RENAULT | Mégane (I serie) Scénic RX4 | 2000/2003 |
| RENAULT | Mégane Coach 2.0 16V IDE | 2000/2002 |
| RENAULT | Safrane 2.9 24V V6/3.0I V6 I/II serie | 1992/2001 |
| RENAULT | Safrane Biturbo | 1993/1996 |
| RENAULT | Sport Spider | 1996/1999 |
| RENAULT | Clio 1.6 16V Initiale | 2001/2003 |
| RENAULT | Clio 2.0 16V Limited | 2001/2001 |
| RENAULT | Clio 2.0 16V Renault Sport | 2001/2002 |
| RENAULT | Clio 3.0 V6 Renault Sport | 2001/2002 |
| RENAULT | Grand Espace 3.0 V6 | 2001/2002 |
| RENAULT | Laguna 3.0 V6 | 2001/2005 |
| ROLLS-ROYCE | Corniche V (2000--->) | 2000/2001 |
| ROLLS-ROYCE | Corniche Cabriolet IV | 1992/1995 |
| ROLLS-ROYCE | Corniche V | 2000/2002 |
| ROLLS-ROYCE | Flying Spur | 1994/1996 |
| ROLLS-ROYCE | Park Ward | 2000/2002 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Dawn | 1996/1998 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Seraph | 1998/2002 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Seraph Park Ward (2° serie) | 2000/2001 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Spirit II | 1990/1993 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Spirit III | 1993/1996 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Spur II | 1990/1993 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Spur III | 1993/1998 |
| ROLLS-ROYCE | Silver Spur Light-Turbo | 1996/1998 |
| ROLLS-ROYCE | Touring Limousine | 1991/1995 |
| ROLLS-ROYCE | Touring Limousine Light-Turbo | 1995/1998 |
| ROVER | 100 1.4 GTI 16V | 1990/1995 |
| ROVER | 111/114 Cabriolet | 1994/1996 |
| ROVER | 114 GTI/GTA | 1990/1997 |
| ROVER | 214/216 16V Cabrio/Cabriolet | 1992/1999 |
| ROVER | 216 16V Coupé/Coupé | 1992/1998 |
| ROVER | 216 GTI/220 GSI 16V Twin Cam | 1990/1994 |
| ROVER | 220 Turbo 16V Coupé | 1992/1996 |
| ROVER | 820 T. Coupé TI/800 Coupé T. (KV6) | 1992/1998 |
| ROVER | Mini (tutte le versioni) | 1989/2000 |

| | | |
|---|---|---|
| ROVER | Mini British Open Classic | 1992/1996 |
| ROVER | Mini Cabriolet | 1991/1996 |
| ROVER | Mini Cooper | 1990/2000 |
| ROVER | Mini Cooper Sports Pack | 1997/2000 |
| ROVER | 45 2.0 V6 24V Stepspeed | 2001/2003 |
| ROVER | 75 2.5 V6 24V Tourer | 2001/2002 |
| SAAB | 900 (tutte le versioni) | 1978/1993 |
| SAAB | 900 Turbo (tutte le versioni) | 1986/1993 |
| SAAB | 900 Turbo 16 (tutte le versioni) | 1986/1993 |
| SAAB | 900 Turbo 16 Cabriolet | 1985/1993 |
| SAAB | 900 Turbo 16 Cabriolet II serie | 1994/1998 |
| SAAB | 9000I/2.0-2.3 Turbo 16V/3.0 V6 4 porte | 1988/1996 |
| SAAB | 9000I/2.0-2.3 Turbo 16V/CD/3.0 V6 | 1985/1998 |
| SAAB | 9-3 2.0i lpt 16V Cabriolet | 2000/2001 |
| SAAB | 9-3 2.0i T 16V Cabriolet | 2000/2001 |
| SAAB | 9-3 2.0i TS 16V Aero | 2000/2002 |
| SAAB | 9-3 2.0i TS 16V SE | 2000/2001 |
| SAAB | 9-3 2.3i TS 16V Viggen | 2000/2000 |
| SAAB | 9-3 I serie Cabriolet Viggen | 1999/2000 |
| SAAB | 9-3 I serie Cabriolet/Aero | 1998/2003 |
| SAAB | 9-5 2.3i 16V TS Aero | 2000/2001 |
| SAAB | 9-5 2.3i 16V TS S.W. Aero | 2000/2001 |
| SAAB | 9-5 3.0i V6 24V t aut. | 2000/2001 |
| SAAB | 9-5 3.0i V6 24V t S.W. | 2000/2001 |
| SAAB | 9-5 3.0i V6 24V T S.W. Griffin | 2000/2000 |
| SAAB | 9-3 2.0i Turbo 16V 3/5p | 2001/2002 |
| SANTANA | Santana 2500 IV serie (Land Rover 110) | 1983/1994 |
| SANTANA | Santana 2500 IV serie (Land Rover 90) | 1983/1994 |
| SEAT | Cordoba 1.6/100 CV porte Sport | 2000/2002 |
| SEAT | Ibiza 1.6/100 CV | 2000/2002 |
| SEAT | Ibiza II serie GTI/Sport/Cupra | 1999/2002 |
| SEAT | Ibiza II serie GTI/Sport/Cupra | 1996/1999 |
| SEAT | Leon 1.8 20V Sport | 2000/2002 |
| SEAT | Leon 1.8 turbo 20V Sport | 2000/2002 |
| SEAT | Leon I serie 1.8 Turbo/Cupra/2.8 V6 | 2000/2006 |
| SEAT | Toledo 2.3 V5 | 2000/2001 |
| SEAT | Ibiza 1.8 Turbo 20V Sport | 2001/2002 |
| SEAT | Leon 1.8 Turbo 20V TT4 | 2001/2002 |
| SEAT | Leon 2.8 V6 TT4 Cupra | 2001/2002 |
| SKODA | Octavia 1.8 T 20V Laurin/Klement | 2000/2003 |
| SKODA | Octavia 1.8 T 20V Wagon L./K. | 2000/2003 |
| SKODA | Octavia 1.8 Turbo 20V RS | 2001/2003 |
| SMART | Smart Cabrio | 2000/2004 |
| SUBARU | Impreza 2.0 turbo 16V Sport Wag. WRX | 2000/2003 |
| SUBARU | Impreza 2.0 turbo 16V WRX | 2000/2003 |
| SUBARU | Impreza 2.0i T 16V 4WD WRX | 2000/2000 |
| SUBARU | Impreza I serie 2.0 Turbo 16V 4WD | 1994/2000 |
| SUBARU | Impreza SW WRX Turbo | 2000/2007 |
| SUBARU | Impreza WRX Turbo | 1999/2007 |
| SUBARU | Legacy II/III serie 2.0 turbo 16V 4WD RS/GT | 1993/1997 |
| SUBARU | Legacy II/III serie 2.0 turbo 16V Wagon 4WD GT/ | 1993/1997 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBARU | Legacy II/III serie Wagon (tutte le versioni) | 1993/2003 |
| SUBARU | Outback 3.0 24V AWD aut. | 2000/2003 |
| SUBARU | Outback I serie 3.0 24V H6 | 2000/2003 |
| SUBARU | SVX | 1991/1996 |
| SUBARU | Impreza 2.0 Turbo 16V WRX "CUP EDITION" | 2001/2002 |
| SUBARU | Outback 2.5 16V (Tutte le versioni) | 2001/2003 |
| SUZUKI | Jimni 1.3i 16V | 2000/2004 |
| SUZUKI | Jimny/Jimny Cabriolet | 1998/2007 |
| SUZUKI | Samurai 1.3i Cabriolet De Luxe S | 2000/2001 |
| SUZUKI | SJ 410/413/Samurai | 1982/2003 |
| SUZUKI | X-90 | 1996/2000 |
| SUZUKI | Grand Vitara 2.6 V6 | 2001/2003 |
| TOYOTA | Celica 1.8 16V VVTL-i T Sport | 2000/2002 |
| TOYOTA | Celica 2.0 Turbo 16V Gt-Four V serie | 1989/1993 |
| TOYOTA | Celica 2.0 Turbo 16V GT-Four/4WD VI serie | 1993/1999 |
| TOYOTA | Celica Cabriolet V serie | 1989/1993 |
| TOYOTA | Celica Cabriolet VI serie | 1993/1999 |
| TOYOTA | Land Cruiser 100/500 | 1998/2007 |
| TOYOTA | MR2 1.8i 16V (1999-2006) | 2000/2002 |
| TOYOTA | MR2 II serie | 1989/1992 |
| TOYOTA | MR2 III serie | 1992/1999 |
| TOYOTA | MR2 IV serie | 1999/2006 |
| TOYOTA | Supra 3.0 Turbo 24V III serie | 1988/1992 |
| TOYOTA | Supra 3.0 Turbo 24V IV serie | 1993/2001 |
| TOYOTA | Land Cruiser 100 4.7 V8 | 2001/2003 |
| TOYOTA | Prius 1.5 16V | 2001/2003 |
| TOYOTA | Yaris 1.5 16V TS | 2001/2003 |
| TVR | Cerbera 4.2 | 2000/2002 |
| TVR | Cerbera 4.5 | 2000/2002 |
| TVR | Cerbera Speed Six | 2000/2002 |
| TVR | Cerbera/Cerbera GT | 1995/2004 |
| TVR | Chimaera | 1992/2004 |
| TVR | Chimaera 450 | 2000/2002 |
| TVR | Chimaera 500 | 2000/2002 |
| TVR | Griffith 500 (4.0-4.3-4.5-5.0) | 1991/2002 |
| TVR | Tuscan | 2001/2006 |
| VENTURI | Atlantique/300/400 GT | 1994/2001 |
| VENTURI | Venturi | 1986/1993 |
| VENTURI | Venturi Cabriolet | 1988/1993 |
| VOLKSWAGEN | Corrado 1.8/2.0 16V | 1988/1995 |
| VOLKSWAGEN | Corrado 1.8I G60 | 1988/1993 |
| VOLKSWAGEN | Corrado 2.9 VR6 | 1991/1995 |
| VOLKSWAGEN | Golf 2.3 V5 170CV | 2000/2004 |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI 16V Model Year '90 | 1989/1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf I Cabriolet (tutte le versioni) | 1987/1993 |
| VOLKSWAGEN | Golf II serie GTI Model Year '90 | 1989/1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf III 2.8/2.9 VR6/VR6 Syncro | 1991/1997 |
| VOLKSWAGEN | Golf III Cabrio (tutte le versioni) | 1993/1998 |
| VOLKSWAGEN | Golf III GTI/GTI 16V | 1991/1998 |
| VOLKSWAGEN | Golf IV 1.8 20V Turbo | 1997/2003 |
| VOLKSWAGEN | Golf IV 2.3 V5 | 1997/2004 |

| | | |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf IV 2.8 VR6 | 1999/2003 |
| VOLKSWAGEN | Golf IV Cabrio | 1998/2002 |
| VOLKSWAGEN | Lupo 1.6 16V GTI | 2000/2001 |
| VOLKSWAGEN | Lupo GTI | 1999/2005 |
| VOLKSWAGEN | Maggiolino Mexico | 1978/2003 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle 1.6 | 2000/2009 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle 1.8 T./2.0 | 1999/2010 |
| VOLKSWAGEN | New Beetle 1.8T 20V | 2000/2002 |
| VOLKSWAGEN | Passat III serie G60 Syncro GTI | 1989/1993 |
| VOLKSWAGEN | Passat III serie G60 Variant Syncro GTI | 1989/1993 |
| VOLKSWAGEN | Passat IV serie 2.9 VR6 | 1995/1996 |
| VOLKSWAGEN | Polo II serie Coupé G40 | 1985/1994 |
| VOLKSWAGEN | Polo III serie GTI | 1998/2001 |
| VOLKSWAGEN | Typ 2 T25 (T3) Camping/Multivan/California | 1985/1992 |
| VOLKSWAGEN | Typ 2 T25 (T3) Caravelle/Syncro | 1985/1992 |
| VOLKSWAGEN | Passat 2.3 V5 (tutte le versioni) | 2001/2003 |
| VOLKSWAGEN | Passat W8 4.0 | 2001/2003 |
| VOLKSWAGEN | Sharan 2.8 V6 | 2001/2003 |
| VOLVO | C70 2.3i turbo 20V T-5 Sport Edition | 2000/2001 |
| VOLVO | 240 SW (tutte le versioni) | 1982/1993 |
| VOLVO | 480 ES | 1986/1995 |
| VOLVO | 480 Turbo | 1988/1995 |
| VOLVO | 850 R/T-5 R | 1994/1996 |
| VOLVO | 850 R/T-5 R SW | 1994/1996 |
| VOLVO | 850 Turbo 20V T-5 | 1993/1996 |
| VOLVO | 850 Turbo 20V T-5 SW | 1993/1996 |
| VOLVO | C70 2.0i turbo 20 V Sport Edition | 2000/2001 |
| VOLVO | C70 2.4i turbo 20V LPT Sport Edition | 2000/2001 |
| VOLVO | C70 Cabriolet | 1999/2005 |
| VOLVO | C70 Coupé | 1997/2002 |
| VOLVO | S40 2.0 turbo 16V T4 | 2000/2002 |
| VOLVO | S60 2.3i turbo 20V T5 | 2000/2002 |
| VOLVO | S60 I serie 20V turbo | 2000/2009 |
| VOLVO | S80 2.8i turbo 24V T6 | 2000/2002 |
| VOLVO | S80 2.8i turbo 24V T6 | 2000/2002 |
| VOLVO | V40 2.0 turbo 16V T4 | 2000/2002 |
| VOLVO | V70 2.3i turbo 20V T5 | 2000/2002 |
| VOLVO | V70 R | 1997/2006 |
| VOLVO | V70 XC 20V Turbo AWD | 1996/2002 |
| WIESMANN | Roadster | 1993/2006 |
| ZAGATO | Hyena | 1993/1996 |